

TORNATA DEL 5 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Lettera del ministro della guerra concernente l'avanzamento del deputato Casanova — Seguito della discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti — Aggiunta del deputato Ara al 3° paragrafo dell'articolo 1, riflettente l'allibramento dei beni che sono e non erano irrigui — Osservazioni del deputato Chiò in favore di quell'alinea, il quale continua ad essere oppugnato dai deputati Cavallini e Pernati relatore — Approvazione dell'alinea ministeriale, e delle aggiunte del deputato Ara e del commissario regio cavaliere Rabbini — Aggiunta proposta dal deputato Torelli, combattuta dal ministro incaricato delle finanze e dai deputati Di Revel, Farina P. e Chiò — Aggiunta proposta dal deputato Della Motta — Parlano i deputati Cavour G., Pernati relatore, Farina P., Valerio ed il ministro incaricato delle finanze — Rigetto di quest'aggiunta, ed approvazione dell'articolo 1.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

(Si procede all'appello nominale.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non trovandosi in numero, il come degli assenti sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale (1).

(Depo l'intervallo d'un quarto d'ora, la Camera è in numero e il processo verbale è approvato.)

Il ministro della guerra scrive che il conte Avogadro di Casanova essendo stato promosso al grado di luogotenente-colonnello nel real corpo dello stato maggiore, e cessando perciò di essere deputato, ne sarà dato avviso al signor ministro dell'interno perchè sia convocato il collegio elettorale di Santhià a cui il medesimo apparteneva.

(1) L'elenco degli onorevoli deputati assenti al presente appello nominale, pubblicato nella *Gazzetta piemontese* del 7 aprile 1856, è il seguente:

Annoni, Arrigo, Balbi, Bersezio, Biancheri, Bo, Bolmida, Botta, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brunier, Buggi, Buttini, Cabella, Cambieri, Canalis, Carta, Casaretto, Cassinis, Castelli, Chambost, Chapperon, Chiò, Cobiauchi, Correnti, Costa di Beauregard, Costa della Torre, Crosa, Delino, Delitala, Demarchi, Demartinel, Depretis, De Viry, Falqui-Pes, Fara, Farina M., Ferracciu, Gallisai, Garibaldi, Geymet, Ghigliani, Gianoglio, Gilardini, Ginet, Girod, Graffigna, Grixoni, Isola, Jacquier, Malan, Mamiani, Martelli, Martinet, Mathieu, Mazza A., Mezzena, Michelini A., Miglietti, Minoglio, Moia, Mongellaz, Musso, Naytana, Nicolini, Notta, Oytana, Pallavicini F., Pareto, Peyrone, Pescatore, Ponziglione, Pugioni, Rattazzi, Ravina, Riccardi E., Roberti, Rossi, Roux-Vollon, Rubin, Sanguinetti, Sanna-Sanna, Sappa, Sauli, Scano, Serra C., Sommeiller, Spinola D., Tecchio, Tegas, Tola A., Tola P., Tuveri.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova coltura.

La discussione versa sul terzo paragrafo dell'articolo primo del quale è dalla Commissione proposta la soppressione.

Esso è così concepito: « Quelli che furono allibrati come non irrigui, e che presentemente trovansi irrigati. »

Il Ministero propone la seguente aggiunta:

« I terreni però che, essendo stati allibrati come irrigui, fossero riconosciuti, in seguito a denunce dei possessori, sottratti all'irrigazione, saranno stimati nel modo indicato dall'articolo seguente. »

Il deputato Ara ha la parola.

ARA. Mi rincresce di dovere nuovamente trattener la Camera sopra una questione, di cui si occupa già da alcuni giorni; ma siccome ho sentito alcuni onorevoli oratori tacere, dirò, d'ingiustizia il paragrafo 3°, così mi permetterà la Camera che io l'intrattenga qualche poco ancora a questo riguardo.

Primieramente dirò che io divido l'opinione dell'onorevole deputato Robecchi, che non sia il caso di prendere al laccio alcune espressioni, per cercar di dare un'interpretazione più estesa all'articolo 42 della legge. Io credo che questo non sia conveniente, anzi non dignitoso; ma credo che sia nelle regole d'interpretazione, quando si tratta di riconoscere quale sia lo spirito della legge, di esaminare le discussioni le quali diedero luogo alla legge medesima; ed a questo proposito, la discussione che ha preceduto la votazione dell'articolo 42, serve di norma per l'interpretazione dell'articolo medesimo.

Ma, a mio senso, non è più, allo stato delle cose, il caso di esaminare le discussioni medesime, dietro le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro delle finanze e da altri oratori; perchè, stando ai termini usati dal disposto dell'articolo 42

della legge 1855, è veramente applicabile al caso il disposto del paragrafo 3° di cui si tratta.

Diffatti si è invitato il Ministero a presentare una legge per censire i beni censibili e non censiti. Non ho sentito che l'onorevole Robecchi ed anche l'onorevole deputato Della Motta abbiano mosso dubbio alcuno che l'acqua non debba, a termine del Codice civile, essere considerata come bene immobile ed anzi faceva presente l'onorevole Robecchi che, trattandosi qui di discutere una legge sul catasto, non fosse il caso di applicare il Codice civile.

Io osservo che, trattandosi appunto di legge sul catasto, come anche trattandosi di qualsiasi altra legge, quando si deve esaminare quali siano beni immobili e quali mobili, sia sempre il caso di stare al diritto comune.

Ma dal momento che non si fa alcuna questione se l'acqua debba essere censita, quando sia dimostrato esistervi acque che sono censibili e non censite, è il caso che vengano censite.

È vero che all'occasione della discussione pel catasto stabile, si fece questione se si dovesse far pagare il diritto ai proprietari dell'acqua, oppure a quelli dei fondi, e che io, in quella circostanza ho appoggiato l'emendamento dell'onorevole Michelini, il quale aveva per oggetto di far tassare il proprietario dell'acqua a preferenza del proprietario del fondo e mi rincresce che in quell'epoca io non abbia potuto ottenere la maggioranza dei voti della Camera, ma il fattosta che avendo allora la Camera deciso che si dovesse amalgamare l'acqua al fondo per ricavare il reddito netto disponibile, decise appunto che l'acqua fosse censita.

Ora adunque si tratta di vedere se tutta l'acqua censibile sia censita, od almeno se attualmente vi sia dell'acqua amalgamata a terreni, non compresa nel censimento: ed appunto tutta l'acqua che ora serve all'irrigazione, e che non aveva tale destinazione all'epoca in cui si formò l'ultimo catasto, sebbene censibile, non è censita. Per conseguenza non potendosi attualmente rifare la questione se l'imposta si debba pagare dal proprietario o dall'utente dell'acqua, ne viene che, stando ai termini dell'articolo 42, il Governo, nel presentare questa legge, doveva necessariamente inchiudervi la disposizione dell'alinea terzo.

Ma, lasciata anche da parte la questione legale che, allo stato delle cose, non credo neppure necessario difendere, io divido pienamente l'opinione dell'onorevole Michelini, che, essendo scopo della Camera, nell'adottare il disposto dell'articolo 42, di sanare un'ingiustizia e fare in modo che i beni fossero tassati in ragione della produzione, il Governo nel presentare questa legge era in diritto, anzi in obbligo di fare in modo che quello scopo si ottenesse; per conseguenza non sia più il caso di discutere se l'attuale progetto è o no secondo il disposto dell'articolo 42, ma bensì se è tale che tenda a far concorrere al pagamento dell'imposta, beni non mai tassati, o tassati sproporzionatamente al prodotto.

Partendo da questa più ampia base, io incontro in primo luogo una grave questione. Si chiede se sia giusto e conveniente tassare i beni irrigati non irrigati. Io, o signori, rispondo affermativamente; e di questo sono intimamente persuaso; perchè, se credessi che con questa misura si recasse un pregiudizio, specialmente, nel senso accennato da alcuni oratori, ad alcune provincie, e più specialmente a quella che ho l'onore di rappresentare, quantunque nell'interesse generale avrei potuto votarla, mi sarei però astenuto di prendere la parola per sostenere un tale provvedimento.

Invece essendo convinto del contrario ho presa la parola per dimostrare alla Camera esservi e convenienza e giustizia che sia adottato questo paragrafo terzo.

Prima di tutto, io ho divisa l'opinione dell'onorevole deputato Valerio, e la divido interamente, e credo la divida la maggior parte dei deputati, che sia un vantaggio, che sia anzi una necessità di venire al più presto ad una perequazione di imposte.

Io divido anche l'opinione, e ne sono intimamente convinto, che non sia impossibile di fare questa perequazione provvisoria. E questa convinzione si è appunto quella che m'induce ad appoggiare il paragrafo terzo di cui si tratta.

La Camera sa che avvi non solo disuguaglianza tra i beni di una provincia e quelli di un'altra, tra i beni di un comune e quelli di un altro, ma avviene una massima tra i beni d'uno stesso comune, giacchè alcuni si trovano qualche volta molto gravati, mentre altri non lo sono niente affatto. Si stabilisce un contingente d'imposta per ciascuna provincia, e per ciascun comune, il quale dev'essere pagato. Ma questo contingente non può essere pagato nella proporzione del prodotto, in quanto che alcuni beni sono allibrati in prima categoria, mentre altri, i quali hanno cambiata coltura o natura e sono egualmente produttivi, non si trovano equiparati ai primi, nè egualmente tassati.

Ora io chiedo se è veramente intenzione della Camera, se è una necessità dimostrata, che si debba al più presto venire ad una perequazione, come si possa respingere un articolo di legge presentato dal Ministero, il quale credette impossibile una perequazione provvisoria, quando già ne contiene una parte.

Io osserverò all'onorevole deputato Robecchi, il quale sul principio di questa discussione proponeva la questione pregiudiziale, pel motivo che è in pronto una relazione di una Commissione la quale tende a dimostrare possibile una perequazione provvisoria, e che quindi sarebbe stato il caso di soprassedere nella discussione della presente legge, onde ottenere al più presto una perequazione provvisoria; che se realmente con questa legge s'impedisce una perequazione provvisoria, in allora avrei diviso il suo parere; ma se invece con questa legge si comincia in parte ad ottenere quella perequazione alla quale tendono tutti i nostri voti, in allora dico che anche per questo motivo è il caso di adottare il paragrafo terzo di cui si tratta. Ora io credo poter dimostrare alla Camera come allo stato delle cose non solo non sia un'ingiustizia, come si volle dire, il tassare i fondi i quali acquistarono la qualità d'irrigui, ma che sia un atto di giustizia. Tutto sta nel modo in cui si pone la questione: se si vuole far dei confronti tra provincia e provincia, in allora, sotto un certo aspetto, potrebbe ancora sussistere l'argomentazione degli onorevoli oppositori; ma, se vogliamo esaminare lo stato delle località, se vogliamo portare la questione nelle stesse provincie, troviamo che, ben lungi dal commettere un'ingiustizia coll'adottare il paragrafo terzo di cui si tratta, noi facciamo il più grand'atto di giustizia che si possa fare, poichè stabiliamo l'eguaglianza tra gli stessi possessori dei fondi.

Faccio osservare alla Camera che attualmente, nella divisione del contingente d'imposta, tutti i fondi i quali si trovavano irrigati all'epoca del primo catasto, si trovano naturalmente gravati d'un certo peso per far fronte al contingente. Ora, se questo peso si dovesse dividere fra gli altri possessori è certo che questo contingente diverrebbe minore, e si stabilirebbe intanto l'eguaglianza fra i proprietari della stessa provincia, e ciò sarebbe un passo fatto verso la perequazione generale.

Perchè la Camera possa riconoscere come sia fondata questa mia argomentazione, mi gioverò d'un esempio. Suppongasì che all'epoca dell'attuazione del catasto vi fossero in una pro-

vincia 200 giornate tassate come irrigate in ragione della rendita, e stabilirò questa tassa al 10 per cento del reddito, secondo l'esempio ieri proposto dall'onorevole deputato Robecchi: suppongasì ancora che nella collettazione nuova sieno tassate come irrigue altre 200 giornate, si avranno 400 giornate soggette alla tassa; invece di sole 200, suppongasì di lire 1000 il contingente della provincia, ne avverrà che il medesimo ascenderà a lire 1500 col vantaggio di lire 500 a favore del pubblico erario, e le altre lire 500 andando in deduzione del contingente degli antichi possessori dei fondi già irrigati, porterà per necessaria conseguenza che questi ultimi, invece di continuare a pagare il 10 per cento, come notava l'onorevole deputato Robecchi, verrebbero solo a pagare il sette e mezzo per cento.

Questo è, a mio senso, un argomento incontrovertibile; perchè, se la legge prescrivessa soltanto che dopo collettati i beni diventati irrigui dopo la formazione del catasto, tutto il prodotto unitamente a quello dei beni che erano già irrigati, dovesse andare a favore dell'erario, allora certamente non verrebbero a guadagnare niente gli antichi possessori, perchè allora sarebbero maggiormente imposti tutti i nuovi proprietari, a puro vantaggio delle finanze; ma invece osservo alla Camera che, secondo lo stesso progetto, si dà una metà dell'aumento all'erario, e l'altra metà si ripartisce pel contingente fra tutti gli altri proprietari.

Ora io dico, senza illuderci in vane osservazioni, se noi vogliamo attenerci alla questione pratica, io sono persuaso che nelle stesse provincie che si ritengono oltremodo gravate col nuovo contingente, verranno invece i possessori, i quali si trovavano in altra condizione all'epoca del primo catasto, diminuiti nel loro contingente, senza aggravare di molto i nuovi possessori.

Ma la Camera chi si trova gravato da questa legge? Si trovano gravati solamente i possessori di beni che erano incolti, e che per tanti anni furono esenti dal contribuire ed all'erario ed ai comuni ed alle provincie.

Esclusa così l'idea di ingiustizia, dimostrato come, presa la cosa sotto un altro aspetto, sia invece un atto di giustizia, io ritengo che quando si trovi il mezzo colla legge attuale di provvedere come si provvede al bene dell'erario, e nello stesso tempo di fare un passo verso la perequazione provvisoria, sia il caso di adottarla.

Risolta così la questione, tanto in linea di giustizia quanto in linea di convenienza, pare che non sia molto difficile di definirla relativamente al modo. Circa il modo osservo che, o si ritiene impossibile l'attuare una perequazione provvisoria, oppure si tiene fra le cose possibili. Quei modi stessi che vennero proposti dalla Commissione pella perequazione provvisoria, possono certamente servire per ottenere l'intento che si propone attualmente il Governo. Il Governo, come sa la Camera, riteneva esservi impossibilità. Ora dall'elaborata relazione dei deputati Menabrea e Despine io trovo esservi dei mezzi che collimano appunto con quelli di cui intende far uso il signor commissario regio, il quale ha detto esservi possibilità di applicare il disposto dell'articolo terzo.

Dunque non può temersi che sia reale l'impossibilità messa innanzi dagli onorevoli oppositori; se non che riconosco esservi casi eccezionali non previsti dal disposto del paragrafo 3. Ed appunto a questi casi eccezionali alludeva il signor commissario regio nel suo discorso di ieri. Egli ieri ha proposta un'aggiunta, la quale io approvo, e che credo abbia per oggetto di provvedere anche ad un inconveniente. Ma ve ne sono pure degli altri notati da altri oratori ai quali penso anch'io che nel paragrafo 3° non si è provveduto; e ne citerò al-

cuni. Si è fatto primieramente il caso di un fondo il quale, situato inferiormente, possa bensì avere acqua qualche volta, ma solo quando non è utilizzata superiormente, e quindi abbia una irrigazione accidentale. Conosce la Camera esistervi nel modo d'irrigazione questo sistema, secondo cui si irrigano prima i terreni superiori e quindi si prosegue l'irrigazione in quelli inferiori. Ora certamente i terreni che sono nei siti inferiori, se l'acqua viene utilizzata tutta superiormente non possono essere irrigati.

Si è proposto ancora un'altra difficoltà. Tutti sappiamo che l'irrigazione si fa per mezzo di fontane. Ma se la fontana è una vera sorgente, allora si irrigano i fondi vicini i quali sono in questo caso certamente irrigui; ma, se invece di essere una fontana, come opportunamente osservava l'onorevole deputato Cavallini, non fosse invece che un *cavo-ladro* (si dice *cavo-ladro* quello che è più profondo di una roggia o di un torrente, e che per una travellazione ruba l'acqua dell'una o dell'altro), e dal momento che il proprietario del torrente fa le opere per trattenere la sua acqua, oppure approfondisce di più la roggia od il torrente, la fontana supposta diventa asciutta e non può più aver luogo l'irrigazione; dunque neppure questa sarebbe costante.

Vi può essere l'avvicendamento dei terreni; per esempio, vi è una estensione di 100 giornate, di cui 50 vanno a risaia e sono irrigate, e le altre 50 sono asciutte; dopo alcuni anni si fa l'irrigazione dalla parte che era asciutta, quindi, non sarebbe giusto di considerare come irrigua quella parte di terreno che si trova irrigata provvisoriamente, lasciando al suo posto quella parte in cui si fa l'avvicendamento.

Queste osservazioni, a senso mio, che cosa provano? Non provano che si debba respingere senz'altro il paragrafo 3°, ma dimostrano la necessità di provvedere per leggi a questi casi che possono variare lo spirito e la natura della legge stessa.

A quest'oggetto io proporrei alla Camera un'aggiunta al paragrafo 3°, colla quale io credo che si può provvedere a questi inconvenienti senza paralizzare in niente l'effetto della legge, ottenendo lo scopo che essa si propone.

Io proporrei che il paragrafo 3° fosse così concepito:

« 3° Quelli che furono allibrati come non irrigui, e che presentemente trovansi irrigati a periodi certi e determinati, tenendo conto dei diversi avvicendamenti e delle roteazioni agricole. »

Con tale aggiunta io credo che, senza paralizzare in niente l'efficacia della legge, si otterrà l'intento di poter tassare i beni i quali, non irrigui, sono attualmente irrigati; e così si farà un passo verso quella perequazione provvisoria a cui tendono i miei voti.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Ara.

(È appoggiato.)

Il deputato Chiò ha facoltà di parlare.

CHIÒ. L'onorevole Di Cavour ha già informato la Camera come la Commissione, in una prima seduta, aveva respinto la proposta soppressione del terzo alinea. Ebbene io aggiungo che in quella seduta faceva parte di quella maggioranza che prese siffatta deliberazione. Ma in una seconda seduta la Commissione, mutando il suo primo partito, stimò di dover proporre la soppressione dell'alinea dianzi accennato.

Le ragioni messe innanzi dagli oppositori a questo alinea, non hanno potuto mutare il mio parere intorno alla convenienza di conservarlo.

Io persisto dunque a credere che il medesimo non si debba sopprimere, e sebbene tardi io entri nell'arringo per esporre

le ragioni che, a parer mio, militano a favore della sua conservazione, nulladimeno io reputo che questo sia ancora il momento opportuno per fornire alla Camera alcuni schiarimenti soprattutto intorno a quegli argomenti desunti dalle difficoltà che si incontrerebbero in pratica nell'applicare la legge rispetto allo stesso terzo alinea che stiamo discutendo.

Noi, dovendo votare questa legge, dobbiamo innanzitutto formarci un concetto esatto dei mezzi che debbono presiedere alla sua esecuzione.

Ora non mi pare che noi abbiamo tutti un'idea precisa dei mezzi con cui questa legge debba eseguirsi. Essi sono bensì indicati sommariamente nell'articolo quarto; ma chiunque legga questo articolo, difficilmente potrà comprendere quali essi siano veramente. Io pure rimasi lungamente incerto sui medesimi; ma nel seno della Commissione le diverse interrogazioni mosse all'onorevole commissario regio e gli schiarimenti dati dal medesimo, mi hanno perfettamente illuminato a questo riguardo. Dunque noi dobbiamo ritenere che, come in ogni operazione diretta a determinare il reddito di un fondo, così nella presente si devono distinguere due parti: 1° l'accertamento del fondo; 2° la stima del medesimo. Ma nel caso attuale l'accertamento dei fondi che sono compresi in questa legge, non si deve già effettuare con nuove operazioni d'arte, ma deve prendersi tal quale risulta dai catasti attuali; epperò dovete ritenere che questa legge deve di necessità essere limitata a quei soli comuni che posseggono un catasto in *tutta regola*, il quale permetta, dalla semplice ispezione della mappa, di rilevare la situazione, la superficie di tutti i beni che sono contemplati nella presente legge.

L'accertamento adunque, che è l'operazione la più lunga e la più laboriosa, essendo dato come un fatto compiuto, non resta che a procedere alla stima. Ora questa stima è demandata al Consiglio delegato, il quale, colla scorta del catasto, deve riconoscere nel medesimo tutti i beni indicati nell'articolo 1, e stimarli secondo le norme indicate nella presente legge.

Ecco quali sono i mezzi di esecuzione di questa legge.

Ora questi mezzi di esecuzione sono interamente sufficienti se si tratta dei beni compresi nei due primi alinea, e sui medesimi nessuno dei preopinanti ha mosso alcun dubbio.

Ma il dubbio nacque nell'esecuzione del terzo alinea. Si tratta dunque di vedere se veramente le difficoltà, che furono mosse dai preopinanti circa l'accertamento dei beni compresi nel terzo alinea, siano vere, o invece non siano che mere illusioni, che noi dobbiamo attribuire all'idea confusa, che costoro forse si sono fatta intorno ai mezzi di esecuzione, di cui ragioniamo.

Secondo la legge, per eseguire questo terzo alinea, noi dobbiamo, col catasto alla mano, cercare tutti quei beni che erano asciutti all'epoca della formazione del catasto, e che presentemente sono irrigui. Ora, di due cose l'una: o sul catasto ogni fondo porta l'indicazione del suo stato d'asciutto od irriguo, ed allora la difficoltà sparisce da sé, ed è evidente che allora con quanta facilità si eseguirà la legge rispetto ai beni contemplati nei due primi alinea, con altrettanta si eseguirà pure rispetto ai beni contemplati nell'alinea terzo. Questo caso si presenta per il catasto milanese; io sono informato che in questo catasto i fondi sono descritti nella mappa coll'indicazione del loro stato, se sono cioè irrigui od asciutti; dunque abbiamo già un numero considerevolissimo di comuni, rispetto ai quali l'esecuzione della legge, per rapporto al terzo alinea, non offre ombra di difficoltà. Ovvero nel catasto i beni non portano indicazione di questo loro stato di irrigui od a-

sciutti; e questo è il caso dei catasti francesi, i quali formano la massima parte di quelli del nostro Stato. Certamente in questo caso, dalla semplice disamina del catasto, noi non risolveremo la questione; ma potremo noi dire che manchiamo di mezzi per risolverla? Non la risolveremo colla semplice scorta del catasto, ma la risolveremo sufficientemente quanto lo esige la legge, ricorrendo alle informazioni. Mancheranno forse le informazioni riguardo ai catasti francesi? Ma chi è di noi che non abbia ricordanza di questi catasti? Il catasto francese è stato terminato nel 1811, ed in ogni comune che lo possiede, pressochè tutti sanno in quale stato erano i beni quando furono descritti in quel catasto. Niuno avvi che ignori con quanto zelo l'agricoltore tiene conto delle fasi e delle vicende a cui vanno soggetti i suoi campi, non è tanto lo zelo dell'astronomo a contemplare le stelle, non tanto lo zelo dello scienziato a seguire i progressi della scienza quanto è quello dell'agricoltore nel seguire le vicende e le mutazioni a cui vanno soggetti i suoi campi. Ora, una mutazione così importante come è questa di un fondo che da asciutto diventa irriguo, volete voi che sfugga agli agricoltori, quando si sa che il catasto non data che dal 1810 o 1811, e che la massima parte degli agricoltori hanno assistito alla formazione del medesimo? È fuori di dubbio adunque che per tutti quei comuni che hanno un catasto francese, le informazioni che si prenderanno dagli agricoltori saranno più che sufficienti per far conoscere se un dato fondo, ora irriguo, all'epoca della formazione del catasto era tale o no.

Ma mi si dirà: oltre i catasti francesi, ve ne sono anche molti del nostro Governo antico, i quali sono stati fatti in epoca antichissima, cosicchè nessuno potrà ricordarsi della formazione; e quindi, quando si tratterà di tali catasti, ci mancheranno i ragguagli di cui discorriamo. Ridurrò al suo vero valore questa obbiezione. Ripeterò che questa legge non potrà eseguirsi che pei catasti regolari, o che sarebbe un grave errore, un sogno, un'illusione l'opinione di coloro che credessero di poter estendere questo progetto ai comuni che abbiano un catasto disordinato, perchè (io me ne appello al vostro buon senso) come mai un Consiglio delegato, senza appoggio alcuno d'arte, potrà riconoscere i beni che sono contemplati in questa legge, se egli non ha un catasto che sia in *tutta regola*?

In tali termini essendo le cose, io vi farò osservare che il numero dei casi nei quali mancheranno i ragguagli di cui ora parliamo sarà piccolissimo. Imperocchè non andremo errati ammettendo che pochissimi siano i catasti di data anteriore all'impero francese, che ora si trovino ancora in tale ordine, da rendere possibile l'operazione prescritta dal presente progetto.

Quindi noi non dobbiamo inquietarci di questi casi, i quali, precisamente perchè rarissimi, non possono indurci a negare la nostra sanzione ad una disposizione, sulla cui giustizia non può più ora restar alcun dubbio, dopo le ragioni gravissime messe in campo dagli oratori che mi precedettero nel difendere questo alinea.

Ecco le osservazioni che intendeva muovere alla Camera, onde anch'io concorrere colle mie deboli forze ad illuminarla intorno alla pretesa difficoltà dell'esecuzione di questo alinea terzo.

Porrei qui fine alle mie parole se tante volte non si fosse nella Camera parlato di perequazione provvisoria. L'onorevole Robecchi disse ieri che avrebbe negato il suo voto a questo terzo alinea, appunto perchè invocava una perequazione provvisoria. Soggiunse che la Lomellina pagava il 10 per cento, mentre altre provincie pagano molto meno, e a queste disu-

guaglianze non potersi rimediare se non col mezzo eroico di una perequazione.

Alcuni invece hanno emesso l'opinione, che una perequazione provvisoria sia impossibile. Pare adunque che nemmeno su questo punto le nostre idee siano molto precise, e tanto meno concordi.

Io sono fautore al pari dell'onorevole Robecchi di una perequazione provvisoria; ma appunto per questo, lungi dal combattere questo alinea, gli sono favorevole.

Io non credo impossibile una perequazione provvisoria, quella almeno che abbia per base l'accertamento dei beni quale risulta dagli attuali catasti. Una simile perequazione io la credo possibilissima, perchè riposa sulle basi stesse sulle quali è fondato il presente progetto. Si prenderanno i beni quali si trovano accertati dagli attuali catasti, e non si tratterà di altro che di procedere a un estimo con tutte quelle norme che si crederanno opportune a recare il tributo dei medesimi in relazione col loro reddito attuale. Ma una perequazione provvisoria non si potrà mai applicare a quelle provincie che ora non hanno catasto, perchè in quelle provincie mancherà l'accertamento dei beni. Esso voi lo dovrete conseguire con operazioni d'arte. Ora se siamo disposti a spendere molti milioni per eseguire le operazioni d'arte necessarie per accertare i beni, val molto meglio spenderli per un catasto definitivo, che non per una perequazione provvisoria che durerà tre, quattro o cinque anni, e che non darà certo risultamenti molto soddisfacenti.

Perciò, io sono bensì dell'avviso che una perequazione provvisoria sia possibile, ma solo in quei comuni che hanno catasti; in questi noi potremo estendere la perequazione non ad alcune sorte di beni soltanto, ma a tutti.

Ora la presente legge è un'incoazione d'una perequazione provvisoria, colla differenza che quella si limiterebbe a tre sorta di beni, mentre la vera perequazione, che io propugno, dovrebbe estendersi a tutti i beni di un comune.

Ma una perequazione, qualunque essa sia, dovrebbe sempre comprendere tre gradi: si dovrà sempre cominciare per fare una perequazione di tutti i beni fra di loro componenti un comune; verrà quindi quella di tutti i comuni componenti una provincia, paragonati pure fra loro; e seguirà finalmente la perequazione di tutte le provincie dello Stato, considerate fra di loro.

Per condurre a compimento una tale perequazione, bisognerà dunque cominciare dal primo grado, il quale comprende, come dissi, la perequazione dei diversi beni componenti uno stesso comune. Or bene questa legge è precisamente il cominciamento di questo primo grado.

Quindi a noi importa di allargare la presente legge, perchè, quanto più l'allargheremo, tanto maggiore sarà l'incoazione di questa perequazione.

Dunque, sotto questo punto di vista, chiunque è propugnatore di una perequazione provvisoria, deve anche essere favorevole alla conservazione del presente alinea. Di due cose l'una: o la invocata legge di perequazione completa avrà luogo, ed allora nulla ci deve importare l'estensione data alla presente legge, la quale dovrebbe necessariamente fondersi in quella; od invece, la perequazione provvisoria completa sarà sempre un sogno, un desiderio, allora noi dovremmo applaudirci di aver estesa il più che sia possibile la presente legge, perchè così avremo data la maggiore incoazione che per noi si poteva a quella perequazione che è sempre stata il voto, il desiderio di tutti, ma che, per la cattiva influenza della nostra stella, non s'è mai potuta eseguire.

Mi riassumo dicendo che anche coloro che sono fautori di

una perequazione, nell'incertezza che questa si faccia o no debbono, per essere consentanei con se stessi, unirsi ai propugnatori della conservazione di questo alinea.

Questo è il mio voto, e qui pongo fine alle poche osservazioni che mi sono preso la libertà di sottoporre al giudizio della Camera.

CAVALLINI. Non posso assolutamente lasciar passare inosservate le osservazioni che vennero ora esposte dall'onorevole deputato Chiò; e tanto meno lo posso, essendo io nel novero di quei deputati che si sono principalmente proposti di dimostrare l'impossibilità di dare esecuzione all'alinea terzo dell'articolo primo di questo progetto proposto dal Ministero.

L'onorevole mio amico il deputato Chiò ha detto che le difficoltà d'esecuzione si sono grandemente esagerate per l'idea forse confusa che essi se ne sono fatta.

Mi permetta l'onorevole deputato che, colla stessa franchezza colla quale egli ha parlato, gli dichiaro che, per quanta attenzione io abbia prestato a tutto il suo discorso (e ve la ho portata tutta quanta, e continuamente), ho dovuto pur troppo persuadermi che neppure egli ha idee ben chiare e precise intorno all'argomento che ha impreso a trattare, e che le sue in ogni caso sarebbero ben più confuse delle nostre.

Basta infatti esaminare i principali punti del suo dire, e le basi, le massime che egli ha mano a mano stabilite, perchè immediatamente sia fatto manifesto che, lungi dal potere poscia trarne la conseguenza che ci ha esposta, avrebbe dovuto invece unirsi a noi oppugnatori della proposta ministeriale.

Secondo lui, l'accertamento dell'irrigazione è un fatto già esistente, già compito, già perfetto.

Non si tratta d'altro che di gettare uno sguardo sulla mappa ed un altro sui fondi irrigui. Tutti i fondi, secondo lui, che sono in grado d'essere irrigati, e come tali non sono descritti nella mappa, non vi ha dubbio alcuno che cadono sotto il colpo della proposta del Ministero, e devono essere maggiormente quotati. E tutto questo si ottiene, soggiunse egli, con tutta, colla massima facilità là dove esistono; sono queste sue precise parole, *mappe precise e regolari*.

Ma qui io incomincio a fermarmi, ed interpello l'onorevole deputato: quali sono queste mappe regolari e perfette? Ne conoscete voi una sola che sia tale?

Il Governo può garantirci della esattezza di una sola fra le mappe dello Stato? Io sostengo che no. I fatti stanno per me, e nessuno potrà assicurarci che le mappe ci possano servire come di un punto di partenza certo infallibile. Le irregolarità invece, le imperfezioni, le inesattezze, gli errori che vi si incontrano sono molti e grandissimi. Vuole poi sapere la Camera quante sono le mappe dei nostri comuni? Sono pochissime. Ce lo dimostra l'onorevole deputato Despine nei suoi dati statistici, i soli che abbiamo in questa materia.

Ecco già dunque che manca uno degli elementi, manca anzi la principale base su cui si appoggiava l'onorevole Chiò.

Se non che questi ha inoltre ammesso che, se l'indicazione dei fondi irrigui si verifica per quelli che furono compresi nel censo del Milanese, ossia per quelli che una volta facevano parte dell'antico ducato di Milano, uguale indicazione si desidera, ma non trovasi nei censimenti francesi. Questo difetto, questa lacuna, s'affrettò pure egli di dire, non può presentare ostacolo di sorta. Il censo francese seguì nell'anno 1811; ma chi è che non si ricordi dello stato in cui erano i fondi in quel tempo? I deponenti adunque sul vero stato di coltura irrigua o non irrigua li avrete a bizeffe, e non vi sfuggirà neppure uno dei fondi che furono posteriormente irrigati.

Per me confesso che, fallace qual è l'elemento della prova testimoniale, non so comprendere come si possa con fondamento ripromettersi, nell'assoluta mancanza di un dato certo, di riuscire a dimostrare con testimoni quali erano i fondi irrigati già all'epoca del censimento francese, e quali gli altri che furono sottoposti ad irrigazione posteriormente.

Come potete mai lusingarvi di distinguere con certezza gli uni dagli altri fondi, quando si tratta di fatti avvenuti 45 anni or sono, di fatti anteriori alla esistenza di parecchi di noi deputati...

CHIÒ. Siamo noi che giudicheremo?

CAVALLINI... di fatti che nessuno, ad eccezione del proprietario, aveva interesse di indagare, conoscere, accertare?

Ed in materia di leggi di imposte, o signori, potete voi limitarvi a stabilire basi così incerte, così vaghe, così pericolose? Io nol penso certamente.

Ma qui non è tutto. L'onorevole preopinante ha inoltre riconosciuto che in alcuna provincia non vi ha nè il censo milanese nè il francese nè alcun altro, e che ivi perciò le difficoltà di applicazione si verificherebbero senza dubbio.

Per me basterebbe che la legge non si potesse eseguire in una sola provincia, in un solo comune perchè la respingessi, perchè io reputi non conveniente, non adottabile una legge, e massime d'imposta, che non si potesse eseguire in tutte le località dove dovrebbe pure essere attuata.

Ma è egli ammissibile che l'assimilazione dei nuovi fondi irrigui agli antichi irrigui in una provincia si faccia in un modo, in una seconda in un altro, in una terza con sistema diverso dal primo? Questo procedere è affatto nuovo nella nostra legislazione, ma pure voi siete spinti a ciò dalla logica inesorabile dei fatti.

Che più? Anche nelle provincie dove vi sono mappe, esistono comuni che ne sono privi. Or bene, voi sarete costretti ad applicare metodi diversi non solo nelle diverse provincie, ma persino tra comuni e comuni di una stessa provincia; lo che verrebbe ad accrescere l'ineguaglianza, l'ingiustizia della proposta della quale è questione.

Tutto ciò, per quanto ha tratto allo accertamento dei fondi ai quali si vuole accrescere l'estimo, e quindi la quota maggiore da corrispondersi dai possessori.

Veniamo ora all'estimo.

Riguardo a questa seconda operazione il deputato Chiò non si diffuse con molte parole. Egli disse solo: la stima si fa poi dal comune.

Lo so anch'io che, secondo la proposta del Ministero, l'estimo deve farsi dal comune! Ma è essa naturale la condizione del comune in cui voi lo porrete? In quale imbarazzo voi lo collocate, in quale difficile posizione in faccia agli stessi suoi amministratori?

Eppure, malgrado ciò, voi volete che esso compia l'operazione fra un biennio, qualunque siano le difficoltà che vi si incontrino e per grande che ne sia il numero; in difetto, voi lo colpite coll'articolo 8 del vostro progetto.

E quale sarà poi quest'estimo da determinarsi dal comune? Quello dei fondi descritti per irrigui? Ma gli irrigui sono nell'antico censo di due sole categorie, o risaie o prati. Ma il signor commissario regio ha dovuto ammettere che è ora indispensabile l'introdurre diverse categorie tra i diversi fondi irrigabili, secondo che lo sieno con acqua propria o con acqua altrui, costantemente o ad intervalli più o meno lunghi; tant'è che si disse disposto ad accettare emendamenti a questo riguardo. I comuni adunque mancano dell'elemento di misura che pur debbono applicare, e dovranno procedere per necessità in modo arbitrario.

Questo per quelle località che sono descritte con mappe contenenti la indicazione di irrigui e non irrigui.

Ma le difficoltà crescono a mille doppi là dove voi avete censi o mappe bensì, alle quali però l'indicazione di irrigui è affatto sconosciuta. In queste località i comuni non sapranno mai in nessuno dei casi conoscere la base neppure approssimativa di loro operazione, salvochè si voglia lasciare a regolamenti di stabilire ciò che assolutamente deve essere determinato per legge.

L'onorevole preopinante approva questa legge, perchè non vuole la perequazione provvisoria. Io, al contrario, la rigetto, perchè questa non è una perequazione, ma è invece una vera sperequazione, perchè colpisce ed aggrava fondi di alcune provincie che già ora pagano più di altri fondi di altre provincie.

Avrei quindi creduto che l'onorevole deputato Chiò dalle stesse considerazioni che ha esposte ne avesse dedotta una conclusione del tutto contraria a quella che ci ha esposto.

Farò ora qualche osservazione a quanto disse nella tornata d'oggi l'onorevole deputato Ara. Egli disse: io approvo questa legge come è proposta dal Ministero, perchè con essa noi facciamo un passo verso la stima provvisoria dei terreni; perchè con essa noi portiamo un'uguaglianza fra i diversi possessori dei comuni di una provincia; perchè infine noi sgraviamo coloro i quali sono colpiti più degli altri, mentre una metà del maggior valore delle quote, da imporsi ai fondi irrigati dopo l'ultimo censimento, andrebbe, a termini dell'articolo 3 del progetto, aggiunta al contingente comunale.

Per me, fosse pur vero che questa legge ci avviasse alla perequazione provvisoria, non l'ammetterei, perchè non approverò mai ciò che, a mio avviso, si scosta dai principi di giustizia, ciò che non è conforme a quelle massime che richiedono che le imposte o l'aggravio di esse cadano su tutti indistintamente i possessori di fondi. Ora non illudiamoci; il dire che il fondo aratorio, per il fatto solo d'irrigazione, ha cangiato natura, è lo stesso che dire che quel fondo ha aumentato in fertilità, ha aumentato in produzione, perchè voi intanto lo quotate viemmaggiormente, inquantochè più copioso è il prodotto che ne ricava il possessore.

Non facciamo questione di parole, ma atteniamoci alla sostanza delle cose, e quindi si dica pure che l'acqua è uno dei principali elementi fertilizzatori; che il terreno irrigato è suscettibile di ben maggiore produzione; che l'acqua perciò, se si vuole, cangia anche la natura del fondo, ma questo vocabolo di natura diversa del fondo non si usi nel senso da indurte che il fondo abbia ad essere censito, quasi fosse una nuova proprietà.

Qualunque sia il vocabolo che meglio piaccia attribuire al miglioramento del fondo, in qualunque modo si voglia esprimere questo concetto, sia dicendo che l'acqua muta la natura dei terreni, sia dicendo che ne accresce il prodotto, sarà pur sempre vero che intanto il Ministero ci propone la parificazione degli irrigui nuovi agli irrigui antichi, inquantochè producono un frutto più abbondante di quello dei non irrigui; e siccome la produzione del fondo è in ragione diretta della fertilità del terreno, così, sotto qualunque significato si voglia intendere questo fatto, la conseguenza ne sarà pur sempre la stessa.

Ma, se voi colpite il fondo irriguo, perchè produce di più di quello non producesse venti anni or sono, dovete pure colpire il fondo che, sebbene non irriguo, ha pure acquistato una maggiore forza di fertilizzazione, e quindi porge frutti più abbondanti.

Il volere limitare la legge ad una certa categoria di fondi è lo stesso che imporre una tassa sopra una particolare classe di cittadini, e l'emendamento perciò soppressivo della Commissione si appalesa conforme ai veri principii di giustizia e di uguaglianza.

Altro è il volere la perequazione dei terreni, ed altro è l'aggravare questi per lasciare alleggeriti gli altri; dico aggravare, perchè si è dimostrato che alcune delle provincie cui mira questo progetto di legge pagano già ben più delle altre.

Prima della perequazione tra fondi e fondi dello stesso comune, io credo che si debba procedere a quella dei fondi tra loro delle diverse provincie, perchè non mi sembra equo che una provincia paghi uno e l'altra continui a pagare 2, e questa, che paga già 2, abbia a pagare 2 e mezzo, mentre l'altra continuerà a pagare uno.

Ma atteniamoci pure alla proposita perequazione tra fondi e fondi dello stesso comune.

L'uguaglianza fra i diversi possessori, che si introdurrebbe per la metà dell'utile che ne deriva al comune, e di cui si preoccupa cotanto l'onorevole Ara, è forse atto che noi possiamo ammettere?

Nessuno vorrà contestare che tutti i fondi, di qualunque natura siano, aratorii, vignati, gelsati, irrigui, sono suscettivi di aumento d'imposta.

Diffatti da tutte le parti della Camera si va dicendo che, dopo che si sono colpiti di nuove imposte tutte le classi dei cittadini, ragione vuole che un maggiore aggravio s'imponga anche ai proprietari dei terreni, poichè ora pagano meno di quello dovrebbero, avuto riguardo ai frutti che ne ricavano ed alle tasse che gravitano sugli altri contribuenti.

Se così è, perchè mai l'onorevole deputato Ara vorrebbe dare una metà del prodotto che il Governo si propone di ricavare colla maggiore tassa che vuole imporre ai nuovi fondi irrigui, ai proprietari dei terreni esistenti nello stesso comune, i quali invece, anzichè avvantaggiare, ossia pagare un'imposta minore, potrebbero sopportarne una maggiore?

È ovvio lo scorgere che alcuni proprietari, i quali non pagano, a cagion d'esempio, che lire 5, mentre potrebbero pagarne 7 od 8, in forza della disposizione contenuta in questo progetto verrebbero a pagare solo lire 4. Quindi io sono di parere che, nemmeno sotto questo aspetto, sotto quello cioè dell'uguaglianza, si possa sostenere la proposta di cui si tratta, e in ogni caso ripeto che non potrò mai convincermi come il desiderio, per quanto possa essere lodevole, d'introdurre un'uguaglianza fra i terreni di uno stesso comune, possa attuarsi con una legge la quale accresce l'ineguaglianza, ben più deplorabile, delle imposte tra provincia e provincia, facendo sì che quelle che pagano di più già attualmente, abbiano, pressochè sole, a sottostare a maggiore aggravio.

Io avrei a parlare ancora lungamente se dovessi trattare la questione di merito; ma, dopo quanto già si disse a questo riguardo, io non intratterrò più oltre la Camera, tanto più che sono certo che l'onorevole relatore della Commissione vorrà, nel riassumere la discussione, ribattere egli, e meglio di quello non lo possa far io, tutti gli argomenti in contrario adottati, e quindi anche quelli che per avventura non fossero stati sufficientemente contraddetti.

PERNATI, relatore. Dopo la lunga discussione che ebbe luogo, credo che la Camera desidererà che questa discussione sia chiusa; è per ciò che ho chiesta la parola per riassumere tutti gli argomenti che furono adottati contro il parere emesso dalla Commissione e propugnarne le conclusioni.

Innanzitutto debbo rispondere alcune cose all'onorevole

commissario regio il quale persisteva nel ritenere che fosse appoggiata la disposizione di questo terzo numero del primo articolo al disposto dell'articolo 42 della legge 4 giugno 1855. Egli ciò deduceva da che nel modo stesso in cui qui si è introdotta la parola *pascoli*, sebbene non vi fosse nell'articolo 42 della legge 4 giugno 1855, così si fece pure questa lieve modificazione comprensiva di beni presentemente irrigati e già censiti come non irrigui.

Io osservo essere vero che la parola *pascoli* non era compresa nell'articolo 42 della legge del 1855. Ma è pur vero che, quando l'onorevole Di Revel proponeva quest'articolo alla Camera, volle richiamare una disposizione già inchiusa nella legge proposta nel 1851, che comprendeva insieme ai pascoli le ghiaie, sabbie, gerbidi, ecc., e si riferiva pure alla legge del 1852, nella quale all'articolo 40 erano accennati i terreni esclusi dall'allibramento, come ghiaie, sabbie, ceppi nudi, gerbidi e *pascoli*, ecc. Dunque, coll'aggiunta della parola *pascoli*, non si fece che ristabilire ora il testo letterale dei progetti di legge a cui si era riferito nel suo voto al Parlamento, e non facevasi una vera aggiunta. Ed infatti, quale è lo spirito di questi due primi numeri, nei quali fu diviso quell'articolo? È quello di portare in estimo i terreni censibili che non erano compresi nell'allibramento e quelli che vi erano compresi con un allibramento può dirsi nullo, pari alla nullità del loro reddito. Dunque era naturale che i pascoli vi fossero compresi.

Ma la cosa è ben diversa, quando si viene a parlare dell'aggiunta dei beni che prima non erano irrigui ed ora lo sono. Non è più la medesima questione; non è più il caso di portare, in aggiunta al censo, dei beni i quali per la loro natura non erano censibili allora, perchè infruttiferi, ed ora sono censibili perchè producono; è il caso di beni i quali erano già fin d'allora produttivi ed erano fin d'allora come tali censiti, e di imporre su di essi un maggior censo, perchè sono divenuti irrigui. Dunque la differenza è radicale.

Del resto il ministro stesso nella sua relazione lo dice, che faceva un'aggiunta, la quale però egli credeva razionale.

Ciò premesso, non insisterò maggiormente sulla questione se fosse o no compresa questa disposizione nella lettera e nello spirito dell'articolo 42 della legge del 1855. Vediamo se essa è razionale.

La Commissione non la crede tale, ed anzitutto ha creduto questa disposizione non ammissibile, perchè è di una natura eccezionale. Lo ha detto nel suo rapporto, ed io debbo dimostrarlo più ampiamente.

Infatti si chiama, in materia di tributi, eccezionale quella legge la quale non colpisce tutte le materie soggette al pagamento di un dato tributo. L'imposta prediale vuol essere necessariamente ragguagliata sopra tutti i fondi che sono nella stessa condizione. Se tant'è che vogliate aumentare il censo dei fondi migliorati dopo il catasto, dovete comprenderli tutti, e non ne potete comprendere soltanto una speciale categoria. E, ripeto, la differenza è grandissima fra questa disposizione e la prima; in quella si trattava di beni che non esistevano in faccia al censo, e qui invece si tratta di beni che esistono già e per cui volete sia aumentato il censo, e volete ciò fare con una misura eccezionale, perchè comprende solamente una sola parte dei fondi migliorati e non li comprende tutti. Lo Statuto vuole che il riparto dell'imposta sia proporzionale agli averi; ne viene per conseguenza che il riparto del tributo prediale deve essere proporzionato al reddito dei predii.

Questo principio non sarebbe osservato, ed è per ciò che la Commissione, vedendo leso il principio dell'uguaglianza,

non può ammettere questa disposizione che deve caratterizzarsi come eccezionale.

Si volle sostenere però che questa misura, qualunque essa sia, è razionale; e dapprima si disse che l'irrigazione cambia la natura dei fondi. L'onorevole commissario regio osservò poi che l'acqua è una proprietà censibile; soggiungeva pure il signor ministro che l'acqua non è già un mezzo di produzione, ma una proprietà stabile, e che come tale vuol essere censita. Si insisteva pure dall'onorevole Michellini che un fondo, mediante l'irrigazione, cambia affatto di natura.

Ma in qual modo, o signori, un fondo irrigato cambia natura? Io non lo vedo, non lo capisco.

Non entrerò qui coll'onorevole signor ministro nelle discussioni agronomiche che egli volle fare circa le particelle fertilizzanti che l'acqua depone, circa la composizione diversa dei terreni selciosi, sabbiosi ed argillosi. Per me è questa una questione estranea; ma domando come colla sola irrigazione si possa cambiare la natura intrinseca, l'essenza di un fondo. Ma, se cambiate la natura intrinseca di un fondo, e non soltanto ne migliorate il reddito coll'acqua, come diciamo noi, ne verrebbe che, togliendola, il fondo continuerebbe a produrre egualmente, mentre invece, se togliete l'acqua ad un fondo irriguo, cessa necessariamente di dare un egual raccolto, cessa di essere una risaia, di essere un prato; dunque non è la natura che si cambia, ma soltanto la coltura ed il grado di produzione.

Ciò era precisamente accennato dall'onorevole Robecchi, il quale diceva che l'acqua è un miglioramento, un mezzo di produzione, come lo è il guano. È notorio che, se mettete del guano sopra un terreno, vi dà un frutto doppio e triplo.

Vorrei che fosse presente al banco dei ministri l'onorevole presidente del Consiglio, e sono persuaso che ripeterebbe quello che mi diceva due anni sono, che aveva sparso per 20 mila lire di guano sui suoi terreni, e che ne aveva ricavato un reddito, se non erro, più che doppio.

Quale è la differenza che passa tra la fecondazione del guano e dell'acqua? Si è che il guano produce un aumento di reddito per due o tre anni, finchè dura l'azione fertilizzante di esso, giacchè non si ripete ogni anno questo ingrasso; invece coll'acqua si va irrigando, non in un solo, ma per diversi anni di seguito ed anche in modo stabile, per cui il miglioramento del fondo è più durevole.

Si dice: l'acqua è una proprietà stabile; dunque deve essere censita. Infatti, secondo il Codice, l'acqua è considerata come una proprietà stabile, e noi non contestiamo che debba essere censita, nè diciamo che debba togliersi il censo ai beni irrigui. Ma non ne viene da questo principio che si debba fare una differenza, nel considerare il miglioramento di un fondo irrigato coll'acqua, dal miglioramento di un fondo prodotto con altro mezzo.

Ci veniva l'onorevole commissario regio dicendo: vedete che il censo milanese ha veramente considerata l'acqua come proprietà censibile, e non introduce variazioni nel censo per effetto di altri miglioramenti; dunque non può l'acqua d'irrigazione essere considerata come un semplice miglioramento del fondo.

Se il censo milanese (e ritenga l'onorevole commissario che quel catasto non mi è sconosciuto) non teneva conto che del miglioramento dell'irrigazione, non è da stupire perchè non distingueva dall'irrigazione stabile l'irrigazione a vicenda che allora non esisteva, e il censo di beni irrigui a quelli solo si applicava che erano irrigati stabilmente, ed essendo questo un miglioramento importantissimo e attinente al fondo stesso, non si poteva a meno di tenerne conto. Ora invece i miglio-

ramenti nei fondi in generale sono molto più importanti ed estesi, mentre, se l'irrigazione si è anche più diffusa, è meno fissa e più variabile, e vi ha grande differenza in oggi nei sistemi d'irrigazione.

Ad ogni modo poi, non volendo fare una questione di parole, bisogna necessariamente ammettere che non altrimenti può il Ministero sostenere suscettive di un aumento di censo le proprietà irrigue, se non perchè, mediante l'irrigazione, hanno aumentato il reddito, riceverono un miglioramento. E se aumentate il censo in proporzione dell'aumento del prodotto ed in ragione del miglioramento introdotto nel fondo, non potete aumentarlo per soli beni irrigui e trattarli in modo diverso dagli altri beni che, sebbene non irrigui, ebbero altri notevoli miglioramenti.

La ragione di questa eccezione a danno dei beni irrigui si vuol trovare in ciò, che il miglioramento in essi introdotto è grandissimo, è straordinario; ma è egli ben vero (e qui prego la Camera di ben ritenere le mie parole) che il miglioramento arrecato coll'irrigazione è il maggiore dei miglioramenti agricoli? Io lo nego recisamente, e credo facile il parlarlo.

Anzitutto accennerò alle ortaglie, e dico che un fondo coltivato ad ortaglie dà una rendita ben superiore di quella che dia un fondo eguale sottoposto all'irrigazione.

Nè mi si opponga per caso che la riduzione ad ortaglie non può concernere che pochi fondi, che il loro prodotto è una piccola cosa di cui non vale la pena occuparsene; perchè io vi prego di ritenere che abbiamo nello Stato 63,768 ettari coltivati a riso, i quali danno un prodotto di 12,734,600 lire, mentre le ortaglie ne danno uno di 29,408,839, occupando una superficie di soli ettari 31,692.

Come vedete, il prodotto delle ortaglie è, in massa, più del doppio superiore a quello delle risaie; mentre i terreni ad ortaglie darebbero 900 lire all'ettaro, le risaie non ne darebbero che 200. E questi calcoli io li credo ben positivi.

Nessuno, ne son certo, potrà trovarmi una risaia la quale sia affittata a più di lire 200 l'ettaro; mentre tutti sappiamo che gli orti d'Asti, per esempio, sono affittati a 300 lire la giornata, il che fa lire 900 circa all'ettaro. E questo è un fatto costante, sul quale non credo che possa esserci dubbio.

Ma credete voi forse che gli aratorii dotati di gelsi producano molto meno che le risaie? Pare che il Ministero lo creda. Ma io penso che sia in errore. Infatti noi abbiamo molti aratorii nella provincia e nei dintorni di Torino, nella provincia di Pinerolo ed in altri siti, i quali sono affittati 80 ed anche 100 lire la giornata, e vi ho già detto che le risaie, per produttive che sieno, non si affittano di più di 12 lire la pertica; 12 lire la pertica sono 72 lire la giornata.

Una voce. Oh!

PERNATI, relatore. (Al deputato Chiò) Se ne assicuri, si informi se nel Verellese trova una risaia affittata più di 72 lire la giornata.

Una voce. È troppo poco!

CHIÒ. Non dico il contrario.

PERNATI, relatore. (All'onorevole Chiò) Credeva che volesse sostenere che sono in errore.

Se non in uno, ma in molti siti gli aratorii sono affittati a 80 e 100 lire la giornata in seguito ai miglioramenti introdotti; se in tutto lo Stato non vi è una risaia che renda più di 72 lire la giornata, come si può sostenere che una tale coltura sia quella che ne rappresenti il massimo grado di miglioramento agricolo, e meritare sola fra tutte le altre di essere tassata in modo eccezionale?

E qui mi cade in acconcio di fare un'osservazione all'ono-

revole Michelini, ricorrendo ad un fatto il quale dovrebbe essere da lui conosciuto, e che risulta da uno stampato che ci fu distribuito ieri colla gazzetta ufficiale. Permettetemi che vi dia lettura di un brano del medesimo; è questo scritto un rendiconto sulla produzione dei terreni a gelso del senatore Audifredi, distintissimo agronomo, e come tale conosciuto, e che l'onorevole Michelini deve particolarmente conoscere, perchè appartiene alla provincia di Cuneo. Egli dice in quel suo scritto:

« Continuando il computo delle piantagioni di gelso, io stimo che, senza pregiudizio dell'ordinaria coltivazione delle terre, si possano piantare equipartiti sul terreno a 10 metri di distanza gli uni dagli altri, il che darebbe un quantitativo di 100 gelsi per ettaro.

« Calcolando il loro prodotto medio a soli 3 miriagrammi di foglia per gelso, e calcolando il valore della foglia a 20 soldi il miriagramma, si ricaverebbe la cospicua rendita di trecento lire per ettaro dalla sola foglia dei gelsi, tanto cioè da triplicare la rendita delle terre, di cui ben più dell'altra metà del prodotto è ripartita nella classe operaia.

« Se si tiene conto ancora del lavoro della seta per ridurre in organzino, entra nello Stato un prodotto di gran lunga maggiore, cioè 300 lire di parte demaniale, 300 lire d'altra parte colonica, e 250 altre lire, non meno di altri minuti prodotti e guadagni degli industriali, in tutto lire 850 per ettaro coltivato a gelsi, oltre gli ordinari prodotti del suolo.

« Che se la coltivazione del gelso non divenisse tanto generalizzata, potrebbe fruttare maggiore beneficio ancora tenendo i gelsi più ravvicinati da ricavare tosto un maggiore prodotto di foglia, come li coltivo io stesso in alcune mie terre, da cui ottengo persino 750 miriagrammi di foglia per ettaro di terreno. »

Questo è un fatto che credo non si vorrà contestare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Conviene vedere le spese che occorsero.

PERNATI, relatore. Ma il signor ministro chiede se c'è il conto delle spese. Fortunatamente il medesimo senatore Audifredi ne dà la cifra. Infatti egli calcola tale spesa per la provvista del gelso che valuta a non meno di lire 1 75 (e certamente tutti quelli che conoscono l'agricoltura sapranno che la spesa di lire 1 75 è quella di un buon gelso), e viene poi facendo il calcolo delle spese di piantamento e delle spese occorrenti, non solo nel primo anno, ma nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e queste le calcola in totale nei sei anni a lire 5 e 43 centesimi per ogni gelso.

Calcolando l'ettaro coltivato con 100 gelsi, esso costa in sei anni una spesa di lire 543, e rende una somma che salirà sino a lire 750, come egli accenna nel modo il più positivo.

Dunque non è vero che il maggior prodotto che l'irrigazione apporta ad un fondo sia il massimo di tutti i miglioramenti dei terreni. Vi ho già dimostrato che il prodotto dell'ortaglia è quadruplo di quello della migliore risaia, ed ora qui risulta quanto meno triplo il prodotto di un fondo coltivato a gelsi e regolarmente tenuto; dunque sta la mia tesi, non essere vero che il prodotto dei beni irrigui sia assolutamente il maggiore di ogni altro. Ma, o signori, c'è ancora un'altra osservazione, ed è questa, che, se basta una spesa di 500 lire per dotare un fondo di 100 gelsi, questa non basta per dotare un egual fondo dell'irrigazione. Calcolate le spese di spianamento e poi quelle di irrigazione; calcolate il fitto che si paga per aver l'acqua in quantità appena sufficiente, e vedrete che si giungerà ad una spesa egregia, che al solito non si può fare che dai grandi proprietari.

Infatti le proprietà irrigue, tranne nel Vercellese, dove l'acqua dei canali del demanio si getta di per sé in tutti i fondi che la vogliono, senza quasi spesa di condotta, nelle altre provincie, dove si coltiva specialmente il riso, come nella Lomellina e nel Novarese, occorrono spese immense; per procurarsi le acque si richiedono dei cavi lunghi talvolta due o tre miglia. Del resto, parlando anche dei casi i più comuni, la concessione dell'acqua si paga non meno del quarto del reddito. Quegli che accorda l'acqua per l'irrigazione si fa pagare il quarto in natura del prodotto del riso da colui cui è stata accordata.

In conclusione, la coltura irrigua, e parlando più specialmente del riso, non è quella che dia maggiori profitti, mentre è ad un tempo onerata di più gravi spese.

Ma vogliasi anche ammettere che siasi dimostrato dal Ministero che il prodotto di un ettaro di terreno migliorato coll'irrigazione sia superiore al prodotto di un ettaro migliorato in qualunque altra maniera; ne verrebbe forse per ciò che sia giustificata la misura eccezionale che si viene proponendo? No, signori; non basta che questo prodotto sia maggiore comparativamente per un ettaro; bisogna che tale sia la somma e l'importanza di questi miglioramenti, che superi quella dei miglioramenti che possono essere fatti in un'altra categoria di terreni.

Ora domando: se i terreni asciutti, coltivati, per esempio, a gelsi, avessero acquistato 100 lire di maggior valore per ettaro, e fossero un milione di ettari, non è egli vero che sarebbe una vera violazione delle regole di giustizia il non censire quest'aumento sopra una così estesa scala, preferibilmente a quello ottenutosi anche in proporzione superiore a quella di lire 100 per ettaro colla coltura irrigua, ma soltanto sopra una piccola superficie?

La superficie di territorio occupata a risaie non è che di ettari 63,000, e di 620,000 quella dei prati di ogni specie, mentre quella occupata dai coltivati è di 1,600,000, oltre quella dei vigneti che è di ettari 83,000; cosicchè, in totale, i fondi aratorii occupano una superficie di 1,700,000 circa di ettari in tutto lo Stato, e vi ha motivo di credere che i miglioramenti fatti superino in monte quelli verificatisi nei beni irrigui, mentre, per esempio, risulta dalle medesime statistiche suaccennate che la sola foglia dei gelsi dà un prodotto di oltre 14 milioni.

Dunque voi vedete, o signori, che, per giustificare questa misura eccezionale a carico dei fondi irrigatorii, due condizioni sono indispensabili: una di provare che il miglioramento prodotto dall'irrigazione sia il più notevole di tutti, passando sopra, ben inteso, alla difficoltà pregiudiziale dell'eguaglianza del ripartimento dell'imposta fondiaria secondo il prodotto di tutti i fondi. La seconda è quella di provare che la somma di questi miglioramenti è superiore alla somma degli altri miglioramenti ottenuti con altre colture.

Nè io credo che si possa lasciare in disparte l'osservazione fatta, su cui però non voglio insistere, che cioè questa misura eccezionale ricade essenzialmente sopra provincie che sono tra le più gravate dal regio tributo.

L'onorevole Robecchi ce lo ha dimostrato; l'onorevole commissario regio si levò immediatamente per contraddire. Io mi sono messo sott'occhio le cifre dell'uno e dell'altro, ed ho voluto paragonarle tutte. Ebbene, o signori, volete sapere quale ne fu il risultato? Secondo le asserzioni dell'onorevole Robecchi, la Lomellina era la seconda fra le provincie più gravate dalla contribuzione regia fondiaria, laddove, giusta gli schiarimenti forniti dall'onorevole commissario regio, non sarà più la seconda, ma bensì la prima.

Infatti io prego l'onorevole commissario regio di dichiarare se non è vero che la cifra di lire 6 59 d'imposta per ettaro, che fu da esso indicata per la Lomellina, non si incontri in alcun'altra provincia dello Stato.

Quella di Novara, per la quale egli diede la cifra di lire 5 83, è una di quelle che più vi si avvicinano, e sarebbe la terza fra le più aggravate; poi si cade subito in basso. Dunque sta il fatto allegato dall'onorevole Robecchi, che questa disposizione, la quale è eccezionale in massima e non è provata ragionevole, venga, in via più eccezionale ancora, colla sua applicazione locale, a ricadere più specialmente sopra provincie le quali sono già le più gravate dall'imposta regia.

Nè mi arresterò alla risposta data dall'onorevole commissario regio, il quale contrapponeva che queste provincie non furono colpite dalla crittogama. Sta bene, ma questo è un fatto al tutto accidentale; se alcune provincie hanno avuto tali disgrazie, non si deve inferire che sia d'uopo onerare le altre che non ne furono percosse. Oltre di che l'aumento straordinario del prezzo del riso fu solo passeggero; tanto è vero che da poco esso è diminuito di quasi lire 10 il sacco. Le disposizioni di legge, e di una legge permanente, non possono prendere norma da circostanze soltanto temporarie e di tal fatta.

Si è iteratamente detto che quelle provincie sono ricche. Pur troppo è antico vezzo di affermare che le provincie oltre Sesia sono le più ricche, e quindi possono pagare di più.

A tale proposito, o signori, giova por mente che, se le medesime sono ricche quanto all'agricoltura, ciò accade perchè questa è studiata sotto la spinta del bisogno, e si pose ogni cura affine di diminuire le spese della produzione agricola; cosicchè vedrete, a cagione di esempio, che fu introdotta quella coltura detta *a vicenda*, che è assai economica nelle spese, perchè, se voi, per esempio, continuaste per più di un dato numero di anni la coltura a riso, la terra non vi renderebbe più, a meno che non vi faceste grandi sacrifici per aumentare gli ingrassi; invece, se allora squarciate, come si dice, il fondo e lo mettete ad aratorio, vedrete che esso, senza quell'ingrasso, vi rende nuovamente un buon raccolto.

Questo è un perfezionamento agricolo introdotto colà.

Vi si introdussero poi ancora altri perfezionamenti; per esempio, quello delle macchine che si sono adottate per battere il grano. È vero che si spende un certo capitale in queste macchine, ma si risparmia poi grandissimamente nelle spese annuali di campagna.

E poi, sapete perchè sono ricche quelle provincie? Esse sono ricche, perchè hanno applicato il gran segreto di capitalizzare i redditi. Infatti esse sanno benissimo che coll'uno per cento, capitalizzato in 56 anni, rinnovano l'intero capitale; ed è per questo che tutti gli anni economizzano ed impiegano le economie, e fanno così nell'agricoltura quello che hanno fatto nel commercio i Genovesi, i quali, mediante il moltiplico, hanno formato delle sostanze colossali.

Questa però, come ho detto, non è una ragione per venire ad aggravare oltre misura quelle provincie.

La legge del catasto esige che l'imposta sia proporzionata al reddito. L'imposta prediale, o signori, deve colpire tutti i prodotti che si presentano; essa non è come l'imposta personale, della quale certamente dovete fermare l'applicazione quando vi incontrate in una persona che altrimenti sarebbe ridotta alla miseria. Essa non è come l'imposta mobiliare, colla quale non potete colpire una persona che tiene un piccolissimo alloggio, perchè l'alloggio è solamente un criterio di ricchezza, ma non è la ricchezza per sé; invece qualunque

prodotto del terreno deve essere colpito egualmente, perchè l'imposta colpisce la cosa, non colpisce la persona. Dunque non sono ammissibili differenze di nessuna sorta nell'imposta reale, e, se colpite una categoria di miglioramenti, li dovette colpire tutti, sotto pena di essere ingiusti.

Ciò detto per quanto riguarda la giustizia dell'aumento di censo in discorso, per provare che la misura proposta, secondo il parere della Commissione, è una misura eccezionale non ragionata, vengo a parlare dell'ultimo punto della questione, cioè delle difficoltà che si presenteranno per l'esecuzione della medesima.

Una prima difficoltà, o signori, si incontrerà nella definizione dei beni irrigui. Ieri l'onorevole commissario regio manifestava l'opinione che un campo coltivato a meliga, irrigato con acqua, tuttochè eventuale, era un campo irriguo, e che fra questi doveva essere compreso. Ma l'onorevole ministro, se non erro, non è di questa opinione; egli non crede che un campo di meliga, per una semplice adacquatura che gli si dia, debba considerarsi come irriguo, e per conseguenza non lo sottopone a quest'aumento di censo; eppure è un fatto che, senza l'adacquamento, quella meliga non maturerebbe. Per me, a rigore, mi pare che dovrebbe censirsi il raccolto coll'irrigazione acquistata, e così il fondo che lo produce come irriguo.

Comunque, se oggi, nel formare la legge, il ministro ed il suo commissario non sono d'accordo, quanti imbarazzi non nasceranno poi nell'applicazione pratica? Finchè la discordia sta soltanto fra il ministro ed il commissario regio, questo inconveniente non avrà grandi conseguenze, perchè il ministro dirà che non vuole che siano compresi quei fondi, e ciò non avrà luogo; ma, quando la differenza non sarà più tra il ministro ed il direttore del catasto, ma tra il Consiglio delegato, ovvero tra il Governo ed il proprietario, allora quali saranno le conseguenze, quali saranno i mezzi per risolvere le contestazioni? Io ho abbastanza pratica in materia amministrativa per non sapere, e voi non l'ignorate certamente, che, quando si tratta di reclami in materia di imposta, se non sono di una certa entità, non conviene inoltrarli, perchè le spese che si devono incontrare sono di gran lunga superiori.

Parlando della difficoltà di applicare questa legge, si è detto da taluno che i piccoli tratti di fondi irrigatorii che si trovano in montagna non sono compresi. Io credo che l'onorevole commissario regio opina anch'egli così. Se non si trovano compresi...

RABBINI, *commissario regio*. Sì, sono compresi.

PERNATI, *relatore*. Se l'onorevole commissario regio li ritiene compresi, allora tralascierò le osservazioni che intendeva di fare per dimostrare che bisognava comprenderli, e che l'imposta fondiaria vuol essere proporzionata in modo preciso al reddito, qualunque sia l'importanza del fondo, ma in tal caso l'estendere le indagini anche ai piccoli fondi irrigati nelle montagne, non sarà certo cosa agevole e scevra di gravi difficoltà e contestazioni.

Vengonvi poi, o signori, le difficoltà già replicatamente accennate, dell'incertezza dell'acqua, della natura di essa, se sia determinata o fissa. A ciò si vorrebbe rimediare con un emendamento proposto dall'onorevole Ara, per precisare i caratteri dell'irrigazione.

Ma, o signori, questo è facile a dirsi, ma non è cosa facile a stabilirsi in pratica.

L'emendamento Ara foglia molte ambiguità ed ingiustizie; ma le difficoltà molte di stabilire i caratteri di un'irrigazione in fatto ed in diritto, sussistono tuttavia.

E poi vi può essere un'acqua certa e determinata la quale non sarà duratura, ma che fu, per esempio, condotta sopra un fondo, non dal proprietario del medesimo, ma dall'affittuario. Viene l'agente censuario e dice: questo fondo ha un modulo d'acqua, una competenza d'acqua certa e sufficiente; dunque bisogna colpirlo di censo. Ma il proprietario potrebbe dire che l'affittamento cesserà, e quindi, sebbene l'acqua sia certa e determinata in oggi, il fondo ritornerà asciutto fra due, tre o quattro anni, e non dovrà essere considerato come irriguo.

Insomma voi metterete i Consigli delegati dei comuni in tali imbarazzi, che sarà difficile assai l'uscirne. Ed io me ne appello a quegli onorevoli deputati che conoscono queste materie di irrigazioni, o che, come magistrati, dovettero giudicare sopra esse, se non sia vero che le questioni di acqua sono le più spinose, le più intralciate fra quante si possano presentare ad un tribunale. E noi vorremo che un Consiglio delegato si faccia egli arbitro e decida che un dato fondo ha tale quantità d'acqua, che quest'acqua è certa od eventuale, stabile o temporaria, mentre un fondo può avere tutti gli elementi di stabile irrigazione, e poi colla vicenda si porta l'acqua sopra un altro fondo? Queste sono cose difficilissime a stabilire, perchè dipendono anche dalla volontà e del proprietario dell'acqua e del proprietario del fondo, che ben sovente è un'altra persona.

Dunque, se è facile stabilire il fatto materiale dell'irrigazione, è ben diverso conoscere e precisare i titoli che la concernono e da cui dipende l'irrigazione, e, quand'anche voi abbiate sott'occhio un titolo che la guarentisca, non per questo potrete dire che quel tal fondo sia irriguo.

Potrei, a questo proposito, citare un fatto a me occorso. Io era per contratto debitore ad un mio vicino di due oncie di acqua fissa e perpetua; in seguito si inaridì quasi la sorgente; l'acqua non vi era più, ed il vicino, malgrado il suo titolo, non poté più goderne, e si dovette venire alla rescissione del contratto. Questo prova che neppure un titolo basta a guarentire l'irriguità di un fondo, perchè l'acqua può mancare.

Dunque l'applicazione del censo a questi fondi sarà sempre una questione difficile a risolversi, e tanto più difficile a risolversi, perchè conviene ritenere che, secondo il progetto di legge, si deve procedere per parificazione, ed abbiamo sentito che in molti catasti i fondi irrigui non furono censiti, e così non potrebbero esserlo in oggi per parificazione, giacchè il comune vicino, censito colle stesse norme, non avrà neppure esso il campione di censo nei fondi adacquatorii. Ed è pur certo che nel catasto milanese, applicato alle provincie oltre Sesia, non si fece che una sola categoria di censo nei fondi irrigatorii, cioè per fondi stabilmente irrigati.

Ed io non so se l'onorevole commissario regio ed il Ministero vorranno accettare quanto ha detto l'onorevole nostro collega il deputato Chiò, il quale vuole che non sia applicabile questa legge ove non avvi catasto regolare. Se così fosse, se tutte le provincie, come egli dice, che non furono catastate dal censo milanese o dal francese, non dovessero essere sottoposte a questa disposizione di legge, allora essa resta inefficace per moltissimi comuni e per diverse provincie.

L'onorevole commissario regio diceva che le norme per risolvere queste questioni gravissime del censo dei fondi irrigui per parificazione saranno stabilite con appositi regolamenti. Ma, quando si tratta di fissare le basi delle imposte, vorrete voi spogliarvi del diritto che avete di stabilirle? Io credo che la Camera non debba nè possa ciò fare. Le basi

delle imposte formano la più delicata prerogativa del Parlamento, e specialmente della Camera dei deputati.

Io non abuserò ulteriormente della bontà della Camera, e concludo dicendo che la Commissione spera che, sebbene questa misura proposta col paragrafo 3 dell'articolo 1 sembri a prima vista una disposizione equitativa, e che tale sia pure sembrata alla Commissione, tuttavia voi vorrete con essa depellirla, perchè: in primo luogo non è in armonia coi termini dell'articolo 42 della legge 4 giugno 1855, e coi motivi per cui fu quell'articolo adottato; in secondo luogo, non è ammissibile, perchè, siccome misura che colpisce solo i miglioramenti nell'agricoltura introdotti dall'irrigazione, non può a meno di ravvisarsi quale misura eccezionale, epperò contraria ai principii fondamentali dell'imposta fondiaria, che deve essere proporzionata al reddito di tutti i fondi; in terzo luogo, non è accettabile, perchè è ben lungi dall'essere dimostrato nè che la coltura irrigua sia quella che per sè produca maggiori miglioramenti nei fondi, nè che la somma di questi miglioramenti sia superiore alla somma di quelli da altra qualsiasi coltura procurati. Non può inoltre contestarsi che il conseguente aggravio d'imposta ricadrebbe in modo speciale sopra poche provincie che sono già fra le più gravate dal regio tributo. Ed infine è provato che si presenterebbero nell'attuazione gravi difficoltà, non conciliabili collo spirito della legge nè colla norma voluta della semplice parificazione fondata sulle risultanze degli antichi catasti, nei quali non fu compresa la coltura irrigua, o, se lo fu, non lo fu nel modo in oggi seguito. In conclusione, se accettate questa misura, date alla legge un carattere diverso da quello che avete votato nel 1855, un carattere di operazione di catasto provvisorio con misure intralciate e del tutto imperfette.

Pensateci, signori, perchè è questione gravissima, è questione d'imposta, e che vuole appunto per questo essere attentamente considerata.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

RABBINI, commissario regio. Se si vuole andare ai voti, rinunzio a parlare.

ROBECCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che ha già parlato tre volte, che la discussione dura da tre giorni, e che il commissario regio ha pure rinunziato a parlare.

ROBECCHI. Se l'onorevole commissario regio vuole astenersi dal parlare, n'è ben padrone, ma io ho bisogno di dire... (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Debbo ripeterle che ella ha già parlato tre volte e che la Camera è impaziente di passare ai voti.

ROBECCHI. Dico alla Camera che la questione è gravissima e che credo che non si possa togliermi la facoltà di dire solo due parole.

PRESIDENTE. Dica due parole (*Risa*); dopo parlerà il commissario regio.

Voci. Interrogli la Camera.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Se la discussione si vuole chiudere, come è uso generale della Camera, dopo che il relatore ha fatto il suo riassunto, allora il Ministero non insisterà a questo riguardo. Se poi si lascia che altri parli, ne verrà per necessità di dover rispondere e rientrare nella discussione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia chiudere la discussione.

(*La discussione è chiusa.*)

Metto dunque ai voti...

CHENAL. La contre-épreuve!

(Segue la controprova. La discussione è chiusa.)

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del paragrafo 3 dell'articolo primo proposta dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Il commissario regio accetta l'aggiunta del deputato Ara?

RABBINI, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. L'aggiunta del deputato Ara sarebbe:

« Quelli che furono allibrati come non irrigui e che presentemente trovansi irrigati a periodi certi e determinati, tenendo conto dei diversi avvicendamenti e delle rotazioni agricole. »

PRESIDENTE. Chi intende dunque approvarlo...

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma è chiusa la discussione.

CAVALLINI. La discussione è stata chiusa sul terzo alinea, non già su questa proposta. Del resto, vorrei proporre che si aggiungesse solamente una parola, al che il Governo stesso forse sarà per consentire. Si dice: *che sono irrigati a periodi determinati*. Se dunque un fondo sarà irrigato continuamente, esso non verrà colpito. Parmi pertanto che si dovrebbe dire *perennemente o a periodi determinati*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Se sono compresi quelli che sono irrigati a periodi determinati, ben più a ragione dovranno esservi compresi quegli altri che sono irrigati anche tutti i giorni. Mi pare che su ciò non vi possa essere ombra di dubbio.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'aggiunta quale fu letta.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dal commissario regio:

« I terreni però che, essendo stati allibrati come irrigui, fossero riconosciuti, in seguito alla denuncia dei possessori, sottratti all'irrigazione, saranno stimati nel modo indicato al seguente articolo, parificandoli ai terreni asciutti di una identica qualità di coltura. »

Chi approva quest'aggiunta voglia sorgere.

(La Camera approva.)

TORELLI. Domando la parola.

La Camera è entrata ora in quella via, nella quale si era posta la Commissione quando discusse quest'articolo. Essa aveva passati in rivista tutti gli inconvenienti che ne potevano venire, e cercato a sua volta di porvi riparo. Non credendo arrivare in modo soddisfacente, aveva tolto l'alinea. La Camera adottandolo, è naturale che in noi rinasca il desiderio di rimediargli. L'articolo, quale venne ora formulato, contiene il principio di esonerare beni che passarono dallo stato di irrigui a quello di non irrigui: per qual ragione non si farà altrettanto per quelli che da coltivi tornarono boschi od incolti?

PRESIDENTE. Fa una proposizione?

TORELLI. Qui, a mio credere, converrebbe comprendere quei fondi i quali in origine erano considerati come arativi, e che poi vennero ridotti a boschi, o tornarono incolti, i quali dovrebbero pure essere stimati come fondi boschivi, o tolto l'estimo.

PRESIDENTE. Formoli il suo emendamento.

TORELLI. La mia aggiunta sarebbe in questi termini:

« Saranno del pari in proporzione sgravati quei fondi che vennero allibrati come coltivi e trovansi ora ridotti a boschi od incolti. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io non so veramente quale importanza e qual significato abbia l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Torelli; non mi pare possibile che un terreno aratorio possa essere convertito in bosco, salvo che nel caso in cui, trovandosi in condizioni troppo sfavorevoli alla coltura, per troppo rapido pendio, come accade negli alti colli, dopo essere stato sfruttato come campo per qualche tempo, siasi ridotto di nuovo a bosco; ma questi sono casi rarissimi.

Del resto, se l'allibramento che fu fatto una volta come campo, comprende un terreno di questa infelice natura, è certo che questo campo venne già allibrato ad una tassa molto tenue; quindi ciò vuol dire che il proprietario avrebbe avuto maggior vantaggio a convertirlo in bosco, e che perciò, se fosse allibrato, dovrebbe pagare di più. Io reputo che questo non sia stato l'intendimento dell'onorevole preopinante. Egli è partito dall'idea che tale terreno come campo pagasse di più, e riducendolo a bosco dovesse pagare di meno, e da quella di estendere anche questo favore a siffatte conversioni di coltura. Io deduco ciò primieramente dai motivi che espose, e poi perchè viene in seguito alle facilitazioni fatte coll'ultimo emendamento, cioè di togliere l'allibramento delle proprietà irrigue, le quali hanno perduta l'irrigazione dopo la formazione del catasto.

Dunque ben si vede che da una parte questo emendamento sarebbe come superfluo, perchè sono pochissimi i terreni i quali possono avere subita questa conversione; qualora poi ve ne fosse un numero notevole, invece di avvantaggiarli con questo, se ne deteriorerebbe la condizione.

Del rimanente poi, la differenza del nuovo allibramento sarebbe così tenue, tanto in più, quanto in meno, che non franca la spesa di inserire nella legge questa modificazione. Se si ammette la mutazione proposta dall'onorevole preopinante, sarà mestieri di andare più avanti, ed allora saremo trascinati a fare un catasto provvisorio.

In tal caso bisognerebbe dire lo stesso di un terreno, il quale, quando fu allibrato, era vigna, e che poi dopo divenne campo o bosco, e sarebbe d'uopo estendere di mano in mano l'applicazione e procedere ad un estimo provvisorio e generale.

Ora io non giudico che questo sia l'intendimento di coloro i quali hanno votato l'emendamento che comprende anche nel nuovo allibramento i beni che prima non erano irrigui e che poi divennero tali; imperocchè giova non dimenticare che il motivo il quale indusse la Camera ad accettare questo emendamento, non è unicamente perchè siasi considerata questa mutazione di coltura come un miglioramento, ma perchè si è voluto tassare una proprietà la quale non era tassata.

Si tratta di comprendere nell'imposta la proprietà che si chiama acqua, nel mentre che serve all'irrigazione del terreno, perchè attualmente quelle terre sono tassate solamente come terreni asciutti, e non come terreni irrigui, e quell'acqua non paga alcuna imposta. Dunque col nuovo allibramento non si fa altro che tassare questa parte di proprietà, che concorre alla produzione.

Ora io vi domando se trovate questo carattere o un carattere analogo in qualsiasi delle altre mutazioni di coltura. Io vi domando se lo trovate in un campo che sia convertito in un bosco, oppure in una vigna che sia trasformata in un campo, oppure in un prato che sia mutato in terreno aratorio; trovate voi che in questi cangiamenti si sia aggiunta una proprietà stabile? Non la trovate. Questo carattere esiste sola-

mente nei terreni che prima non erano irrigui e che poi lo divennero.

Per conseguenza, il Ministero reputa di dover respingere questo emendamento, non perchè esso possa veramente turbare l'economia della legge, non perchè sia per diminuire od aumentare il prodotto che si spera da questo provvedimento, ma perchè questo emendamento è, direi quasi, una rete tesa nella quale, lasciandosi trascinare la Camera, dovrebbe venire ad ammettere di mano in mano tutti i cambiamenti di coltura, e per conseguenza a stabilire una stima provvisoria; il che vuol dire che il risultato finale di questo (e non bisogna celarlo) sarebbe di far niente e di respingere la legge. Imperocchè è impossibile che in questa discussione si possa venire ad allargare la legge fino a questo punto. Bisognerebbe infine rimandarla alla Commissione od al Governo con incarico d'informarla a questo nuovo principio.

Tale non ritengo che sia l'intendimento della Camera, giacchè fino dal principio di questa discussione essa respinse la questione sospensiva proposta dall'onorevole Robecchi, la quale non consisteva in altro se non che nel volere che la Camera si pronunciasse sulla questione dell'estimo provvisorio prima di discutere questa legge, epperò ho fiducia che quest'aggiunta sarà rigettata.

PRESIDENTE. Il deputato Torelli ha la parola.

TORELLI. Io non credo che questi casi siano così poco frequenti, come vuol sostenere l'onorevole signor ministro.

In un paese come il nostro, che è tagliato da tanti fiumi e da tanti torrenti, non è solamente raro, ma frequentissimo il caso che terreni della migliore qualità, i quali sono minacciati continuamente dall'acqua, vengano convertiti in boschi per trarne maggior profitto, perchè si sa che i boschi formano per se stessi un riparo alle acque.

Dal momento che noi abbiamo adottato il principio di voler entrare in questi particolari, di voler entrare anche nei miglioramenti da irriguo a non irriguo, e poi contempliamo il caso opposto, che non abbiamo voluto attenerci alla grande distinzione messa innanzi dalla Commissione, io credo che sia giustizia di ammettere questa conseguenza anche per gli altri casi. Dal momento che si colpisce un bosco perchè fu dissodato e venne ridotto a campo, non veggio per quale ragione non debba esonerarsi quello che era prima allibrato come campo e fu trasformato in bosco. Se questo è caso raro, come dice il signor ministro, e darà un meschino risultato, vuol dire che l'operazione non sarà guari difficile, e non si verrà per nulla ad incagliare il risultato della legge, ma almeno si sarà introdotto un principio di giustizia. Si è per queste ragioni che io credo dover sostenere il mio emendamento, qualunque sia la sorte che possa avere.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata l'aggiunta proposta dal deputato Torelli.

(È appoggiata.)

La parola spetta al deputato Di Revel.

DI REVEL. Io non appoggio la proposta fatta dall'onorevole Torelli, perchè la trovo incompleta. Dacchè la Camera è entrata in una via che conduce realmente ad un sistema provvisorio, parmi che si debba proseguire per questo cammino, se vogliamo essere logici. Finchè si trattava di ridurre a censo i beni che non ne avevano alcuno o quelli che avevano un censo che era nullo, si comprendeva un risultato a questa operazione, e non si entrava in alcuna perequazione, ma dal momento che si tratta di stimare un fondo in ragione del miglioramento che ha acquistato per effetto dell'acqua che si è introdotta nel medesimo, e dal momento che coll'aggiunta proposta dall'onorevole commissario regio si intende

di fare uno sgravio laddove un fondo originariamente essendo irriguo più non lo fosse, non veggio per qual motivo non si debba spingere il principio razionale che informa queste due proposte fino ai suoi limiti naturali.

Vi ha un progetto che può venire alla Camera, ed in allora mi riserverò di vedere se quel progetto sia attuabile sì o no; ma dal punto in cui la Camera, pregiudicando questa questione, è già entrata nella via della perequazione, io respingo l'emendamento Torelli perchè incompleto, perchè non contempla che una parte sola della perequazione, mentre su ben altri generi di coltura vi sarebbero scontri da riformare che non su quei terreni che prima erano campi ed ora sono diventati boschi. Io questi casi li stimo frequenti pel valore che hanno acquistato da qualche tempo a questa parte i boschi. Io conosco dei proprietari che hanno ridotto a boschi campi, appunto perchè come campi, loro non davano un prodotto così netto come i boschi, mediante i tagli regolari.

Conseguentemente, per questa sola ragione, non appoggio l'emendamento Torelli; ma, se venisse esteso ad altri principii, io, non votando secondo quello che penso, ma secondo quello che la Camera ha votato, lo appoggierei.

TORELLI. Domando la parola.

Io ho dovuto improvvisare il mio emendamento; comprendo che non è completo, e quindi lo ritirerei, quando piacesse alla Camera di rimandare la questione alla Commissione.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Se lo ritira, la questione è risolta.

TORELLI. Io faccio la proposizione che sia rimandato alla Commissione per l'esame.

DELLA MOTTA. Farei una proposizione di un altro emendamento.

PRESIDENTE. Lo proporrà a suo tempo.

La parola spetta al deputato Farina.

FARINA P. In genere di boschi vi sono dei cambiamenti, dirò, generali, ai quali sembrava alludere l'onorevole Torelli, dipendenti cioè dalla necessità di ridurre a boschi terreni altrimenti coltivati, pel cambiamento delle arginature che li difendono contro le inondazioni dei grandi fiumi; questi sono cambiamenti di una certa estensione, e facilmente riconoscibili.

Vi sono poi delle riduzioni a bosco dipendenti da piantagioni particolari, simili a quelle dei gelsi o delle viti, per riconoscere le quali bisognerebbe venire a investigazioni ed esami minutissimi delle proprietà.

Quanto a queste ultime riduzioni io non potrei accettare la proposta dell'onorevole Torelli, perchè tanto varrebbe venire a una nuova e regolare catastazione.

Quanto alle altre dipendenti da una specie di necessità di ridurre a coltura boschiva i terreni resi soggetti alle inondazioni pel trasporto delle arginature del fiume che si vuol contenere, io osservo che non vi sarebbe un motivo per adottare, a favore del proprietario, questo emendamento, come quello che abbiamo ammesso nel caso di irrigazione. Questi terreni che sono esclusi dalle arginature, non si possono generalmente coltivare a campo o a prato, perchè il fiume, inondandoli, distruggerebbe quasi sempre la loro produzione; per conseguenza, coltivandoli a bosco, vengono piuttosto ad acquistare, che a perdere di valore.

A questo riguardo farò osservare che specialmente sul Po non è infrequente il caso di vedere, nei boschi cedui, prodotti tali che sicuramente non vengono dati da nessun'altra coltivazione (non parlo però delle piantagioni dei gelsi). Non veggio dunque come sarebbe nell'interesse dei proprietari che questi terreni venissero cambiati di classe relativamente

alla catastazione, e conseguentemente come si dovesse addi- venire a questa operazione. Mi pare quindi che, sia per un caso, come per l'altro, si possa prescindere da questo cambiamento di classe di censo, perchè in un caso diventa di difficilissima applicazione e porta ad esami minuti, i quali sarebbero identici, ad un dipresso, a quelli che occorrerebbero per le piantagioni di gelsi o di viti; e nell'altro caso, perchè la riduzione a bosco, invece di deteriorare la proprietà, generalmente parlando, la migliora; e conseguentemente non si può ritenere che dalla stima precedente del fondo ne venga al proprietario un aggravio. Che se si dovessero fare queste operazioni, esse riuscirebbero lunghissime, costose; equivarrebbero ad un catasto provvisorio, e quindi, anche nell'interesse dell'erario, non converrebbe adottarle.

Credo quindi che si possa prescindere dall'accettare questo emendamento, il quale ci condurrebbe ad un vero esame di catastazione.

CHIÒ. Io pure respingo l'emendamento proposto dall'onorevole Torelli, ma non già per le ragioni addotte dall'onorevole conte di Revel. Egli disse: voi siete entrati, adottando il terzo alinea, nella via della perequazione; correte fino alla fine. Io gli rispondo che non è esatto che noi siamo entrati nella via della perequazione per correrla fino alla fine, poichè noi abbiamo adottato il terzo alinea, come mezzo di rendere questa legge un'incoazione più perfetta di perequazione, e non già come mezzo onde far diventare questa legge stessa una perequazione completa.

Infatti, il carattere essenziale di essa si è di accrescere il reddito delle nostre finanze.

Ora questa legge non potrà mai raggiungere questo scopo, che è pure il principale che noi dobbiamo avere di mira. Se la estenderemo a quei beni i quali, per le mutazioni avvenute, hanno subito un deterioramento, e che esigerebbero per ciò una diminuzione di tributo, invece di un aumento, avremo una deficienza.

Inoltre dobbiamo riflettere che l'estensione dei beni che deve comprendere questa legge, deve trovare i suoi limiti naturali nei mezzi stessi di esecuzione della medesima. Ora questa legge con quali condizioni si debbe eseguire? Voi lo sapete già: si debbe eseguire dal semplice Consiglio delegato. Ora, come mai un Consiglio delegato può essere competente in tanto affare? E come vorrete pretendere, quand'anche lo fosse, che egli adempia a quest'ufficio senza passione, con piena imparzialità? Infatti, è naturale che i membri del Consiglio delegato avranno dei beni compresi in questa revisione e così loro gioverà il non eseguirla, od almeno il protrarla oltre quel termine che non è consentito dai bisogni delle nostre finanze.

Vuolsi ancora notare che l'esecuzione debbe essere compiuta nel termine di due anni.

Ora, se si adottasse l'emendamento dell'onorevole Torelli, io domando come ciò potrebbe avvenire. Ci vorrebbero allora 4 a 5 anni, e così, evidentemente, si rimanderebbe la cosa alle calende greche. E così, credendo voi di votare una legge, avrete sancito un bel niente.

Se dunque volete che questa legge abbia efficacia, dovete tenerla nei limiti nei quali è ristretta, e non dovete permettere che, con emendamenti proposti senza fondamento, essa prenda proporzioni che siano incompatibili coi mezzi d'esecuzione e col tempo alla medesima assegnati.

DELLA MOTTA. Trovo veramente incompleto l'emendamento proposto dall'onorevole Torelli; ritengo che dal momento che si è entrato in una certa vista di perequazione, in

un principio di sgravio per certi beni, ragion vuole che il medesimo si estenda agli altri beni che si trovano in analoga condizione; ecco perchè trovo incompleto l'emendamento Torelli in quanto che si limita a parlare dei boschi. Se si sgravano i beni che hanno perduto la qualità d'irrigabili, quelli che sono divenuti incolti dopo l'epoca della formazione del catasto, in cui sono stati allibrati come coltivi, a più forte ragione debbono essere sgravati del maggior censo.

La legge attuale vigente intorno al catasto ammette già che, quando si tratta di beni corrosi dai fiumi, facendo constare della corrosione, il proprietario possa essere sgravato dalla prediale; ma vi sono dei beni che non furono corrosi, ma furono ridotti dai fiumi a ghiaia, a palude o ad altro simile stato, talchè, sebbene non abbiano cessato affatto di esistere, come i beni corrosi, per altro il proprietario non può più coglierne verun frutto. Vi sono dei beni che sono rimasti ridotti a gerbido, perchè, essendo venuta meno l'acqua o per altra mutazione di circostanze, non conviene più coltivarli in nessun modo, e che così da colti divennero incolti permanentemente.

Dunque io crederei che, per fare una proposizione veramente razionale e compiuta nel senso già dall'onorevole Torelli esposto, bisognerebbe in questa stessa legge dire non solamente che il proprietario, denunziando di avere perduta l'irrigazione, potrà ottenere un nuovo allibramento proporzionato allo stato nuovo del fondo allibrato già come irriguo, ma dire anche che, quando provi di avere dei beni già censiti come coltivi che sono ridotti a brughiere, gerbidi, ghiaie, alvei, e sono perciò incolti, abbia lo stesso trattamento e possa ottenere di essere sgravato.

Io non credo che questa proposta importi grande diversità negli effetti finanziari della legge che discutiamo, perchè saranno pochi i beni a cui si estenderà di fatto questa disposizione; ma, ciò facendo, si farà un atto di giustizia. Poichè, se si ammette lo sgravio in un caso, cioè in quello della cessazione dell'irrigazione, debbesi anche ammetterlo negli altri consimili relativi a questa legge medesima; ed è perciò che faccio la mia proposta di nuovi allibramenti a scarico, in corrispondenza perfetta coi casi, e nei limiti precisi della legge che discutiamo; contemplati per gli allibramenti diretti ad aumentare il censo.

CAVOUR G. Io credo che, senza entrare nel merito dell'emendamento, si possa, con una questione di procedura parlamentare, risolvere questa questione.

Quindi mi farò ad osservare alla Camera che la Commissione attuale o, per meglio dire, le due Commissioni che furono nominate per oggetti diversi, ma poi riunite e fuse fra loro con un voto della Camera, si sono moltissimo occupate, in genere, della questione del catasto provvisorio, ovvero di una perequazione provvisoria dell'imposta fondiaria.

Infatti l'esame della legge che stiamo ora discutendo fu, credo, per circa dieci giorni sospeso nella Commissione per vedere se si poteva andare dapprima innanzi nella questione di perequazione provvisoria, ma la Commissione si è trovata appunto inceppata da quelle innumerevoli difficoltà di esecuzione che sono state ora indicate.

Dopo molti studi, la Commissione ha ricevuto comunicazione di un progetto molto elaborato di perequazione provvisoria, progetto che è stato stampato e distribuito a tutti i deputati. Non più tardi di ieri mattina la Commissione, relativamente a quel progetto, ha adottata una deliberazione che essa farà fra pochi giorni conoscere alla Camera. Intanto però ha creduto che la legge attuale la quale sicuramente è incompletissima, e non ripara che ad una piccola parte delle

ineguaglianze che si presentano agli occhi di ognuno, deve per altro essere adottata, giacchè questa legge può star da sé.

È quindi vero che, se si vuole cercare una perfetta coerenza, bisogna rigettarla; ma siccome essa rimedia ad alcune ineguaglianze molto sentite, siccome essa si può eseguire facilmente, la Commissione l'ha presentata, sapendo tuttavia che l'opera rimaneva incompiuta.

Adottando un altro sistema, si sarebbe dovuto parlare anche dei terreni ridotti ad orti, e di quegli altri terreni che hanno ricevuto quella gran quantità di gelsi, per cui hanno più che raddoppiato il loro valore. Ma in questo modo saremmo entrati in un pelago donde era difficile di uscirne, e non avremmo potuto presentare un progetto che avesse la probabilità di essere votato in questa Sessione; mentre la legge dell'anno scorso prescriveva che si adottasse una misura che è stata molte volte nella Camera invocata.

La Commissione adunque ne' suoi studi si è attenuta a quanto è attualmente possibile, e quindi non potrebbe ora accettare l'invio della proposta Torelli, perchè essa è contraria a quello che è stato in massima deliberato nella Commissione.

Pertanto, dietro queste considerazioni che direi di procedura parlamentare, credo che non sia nemmeno il caso di entrare nell'esame del merito di questa questione, la quale ha molti buoni motivi, ma che ci condurrebbe troppo in lungo, perchè ci farebbe entrare in un'altra via affatto nuova, mentre dobbiamo discutere solamente la legge su cui la Commissione ha fatto i suoi studi ed ha riferita a questa Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

RABBINI, commissario regio. Io non dirò che poche parole per rettificare un principio che sembra si voglia di nuovo far prevalere, quello cioè che, coll'adozione dell'alinea terzo del progetto, si entri nell'estimo provvisorio generale di tutti i terreni.

Per eseguire l'estimo provvisorio suddetto sarebbe necessario di determinare l'estimo di tutti i beni indistintamente secondo lo stato di produttività attuale, mentre, coll'adozione dell'alinea terzo, non si fa altro che introdurre in estimo quei terreni i quali furono sottoposti a nuove irrigazioni; i quali saranno stimati non già secondo lo stato attuale della loro produttività, ma sibbene riferendoli allo stato di coltura, di produzione e di prezzi dei prodotti al tempo della formazione dei relativi catasti antichi, locchè vuol dire, per la maggior parte di tali beni, secondo i prodotti che davano nel periodo di tempo decorso tra il 1720 ed il 1740.

Quanto sopra basterà, io spero, a persuadere la Camera che questo progetto di legge non può per nulla assimilarsi ad una operazione di stima generale dei terreni, ma essere invece nè più nè meno che una spiegazione necessaria dell'articolo 42 della legge del 4 giugno 1855.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta propone un'altra aggiunta, così concepita:

« Egualmente verranno per contro ridotti all'allibramento di pascoli, boschi, brughiere, gerbidi, ghiaie, alvei ed incolti, quei beni che il proprietario dimostrasse essersi così sostanzialmente deteriorati dopo essere stati allibrati come coltivi. »

PERNATI, relatore. Io ho chiesta la parola, non sull'emendamento dell'onorevole Della Motta, ma bensì per dare uno schiarimento semplicissimo alla Camera; e darò delle cifre che credo esatte.

L'onorevole commissario regio ed il signor ministro man-

tengono sempre la loro proposta in modo assoluto, che non vogliono catasti provvisori. Parecchi deputati hanno detto che vogliono questa legge perchè è un catasto provvisorio, e perchè tale essa è respinta dall'onorevole Di Revel.

Io non farò la questione di quello che si voglia il Ministero, ma in aggiunta ai fatti ragionamenti soltanto addurrò schiarimenti di fatto.

La superficie intera de' regi Stati si compone di circa 5,000,000 di ettari; di questi, 500,000, un mezzo milione cioè di ettari, è occupato da rocce, letti di fiumi, ghiaie, insomma terre non coltivabili. Che cosa rimane dunque di terreni che possono essere oggetto di censimento? Rimangono ettari 4,500,000.

Ritenga ora la Camera che la superficie totale dei boschi e pascoli ascende a 2,210,000 ettari.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. (Interrompendo) Dove prende questi dati?

PERNATI, relatore. Dalla statistica fatta coi dati del Ministero.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Il Ministero non può dividere la responsabilità di quest'opera, mentre essa non è ufficiale, ma è opera di un individuo che la estrasse dai dati che ha creduto opportuni, ma non può avere nessun carattere ufficiale.

PERNATI, relatore. Io non dissi che sia statistica ministeriale, ho detto che è fatta coi dati forniti dal Ministero; lo dico e lo mantengo, giacchè il suo autore, l'onorevole deputato Despina, dichiarò di avere avuto dal Ministero questi dati, coi quali ha compilato la sua statistica, e d'altronde non credo che il signor ministro possa contestare queste cifre, le quali sono abbastanza esatte, come cifre complesse, sebbene forse vi siano delle inesattezze negli elementi primitivi, le quali sono inevitabili in ogni statistica e non se ne tiene conto, perchè si compensano quelle in più con quelle in meno, e così i risultati generali sono accettabili.

Ripeto dunque che dal totale della superficie dello Stato di terraferma c'è un mezzo milione di ettari da dedurre per rocce, ecc.; vi sono, come dissi, di boschi, pascoli, ecc., 2 milioni e 210 mila. Ora, di questi 2 milioni e 210 mila ettari dovrà necessariamente farsi una qualche revisione, perchè sono quei terreni che cadono sotto l'estimazione dei Consigli delegati nel fare l'operazione di cui si tratta. Oltre di ciò essi dovranno rivedere la superficie della coltura irrigua, la quale si compone di 684,000 ettari, e così circa 700,000; aggiungendo questa cifra a quella di 2 milioni e 210,000, si avranno quasi 3 milioni di ettari. Dunque i Consigli delegati dovendo fare una certa quale revisione dello stato attuale della coltura di 2 milioni e 900,000 ettari, non rimane più che poco oltre 1,500,000 ettari. Ora, io domando se questa operazione, in uno Stato composto di quattro milioni e mezzo di ettari, non sia una revisione censuaria.

Ripeterò poi che il deputato Despina, che entra ora, potrebbe indicarci precisamente la fonte dalla quale ha attinte queste cifre; del rimanente, quando si tratta di dati statistici sopra 5 milioni circa di ettari, io abbandono le frazioni come inesatte, ma sostengo che il complesso non può contestarsi.

FARINA P. Io non ho ben inteso lo scopo col quale l'onorevole preopinante ha fatto il calcolo che ha presentato testè alla Camera. Con ciò, o vuol dire che si fa una vera operazione censuaria, e bisogna di nuovo stimare tutti i fondi, ed allora vi è la questione pregiudiziale, perchè la Camera ha

già dichiarato che non intende che si proceda alla formazione del catasto provvisorio; o vuole semplicemente accertare il quantitativo dei terreni che hanno piuttosto una che un'altra coltura, ed allora rispondo che in forza della presente legge non è più il caso di vedere quanti siano i terreni che attualmente sono boschi o gerbidi, ma si tratta di vedere quanti siano i terreni che prima erano incolti, e che ora sono ridotti a coltura o resi irrigui.

Dunque quel suo calcolo, col quale vorrebbe spaventare la Camera, è un dato mancante evidentemente di fondamento, epperò è fallace ed inutile l'argomento che egli ha messo in campo, e spero che la Camera non vorrà dargli gran peso.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Quello che io volevo dire lo ha già in gran parte esposto l'onorevole Farina; io aggiungerò solamente alcune parole per rispondere ad un argomento che mi pare si torni a mettere in campo con qualche insistenza.

L'onorevole relatore ha detto: noi facciamo un catasto provvisorio. No, non facciamo un catasto provvisorio! Questo è quanto vorrebbero condurci a fare adesso con una legge impropria tutti gli avversari del catasto provvisorio. Ma io e quelli che sono amici di un catasto provvisorio voteremo la legge nei termini in cui l'ha presentata il Ministero, perchè essa è un buon avviamento al catasto provvisorio, ma non è il catasto provvisorio.

Capisco che coloro che sono avversari del catasto provvisorio vogliano allargare questa legge a catasto provvisorio, perchè sanno che non potrebbe essere che pessima, nessuno di noi essendo preparato a discuterla; ma quelli che vogliono avere un catasto provvisorio accetteranno questa legge come l'ha presentata il Ministero, certi come sono che, se non in questa, almeno nella prossima Sessione, potranno avere la tanto desiderata legge; ed è per questo che non accetteranno gli allargamenti che vengono proposti da quella parte della Camera. *(Accennando la destra)*

PERNATI, relatore. Domando la parola soltanto per rispondere all'onorevole Valerio che io non sono nemico del catasto provvisorio, nè mi sono mai pronunciato con alcun voto deciso su questa materia; anzi dirò che nell'ufficio, a cui apparteneva quando fui nominato commissario, non mi sono pronunciato (e l'onorevole Valerio, il quale ha fatto parte con me dell'ufficio, deve saperlo) contro il catasto provvisorio. Dunque a me non può toccare la sua censura.

VALERIO. Lo dico a chi tocca. *(Iarità)*

PERNATI, relatore. Non ho parlato di catasto provvisorio completo, ma ho detto che è un'operazione che in qualche modo comprende la massima parte della superficie dello Stato...

Voci. No! no!

PERNATI, relatore. Ho detto che comprende tre milioni di ettari...

VALERIO. Risponda al deputato Farina.

PERNATI, relatore... che comprende una revisione dello stato di coltura, ed una riforma di censo e che questa è già un'operazione di catasto provvisorio. Che si faccia con questa legge, quale la si vuole, un'operazione di catasto provvisorio, l'hanno detto gli onorevoli Di Revel, Ara e Chiò; non dissi una cosa nuova; divido quest'opinione con altri. Io non sono nemico del catasto provvisorio, e se non ho accettato l'attuale proposta si è perchè quest'operazione, divenuta colla fatta aggiunta difficilissima e delicatissima, resta affidata in modo incompleto ai Consigli delegati, per cui credo non si offerrà alcun risultato nè utile nè giusto, essendosi voluto

portare le investigazioni fuori di un terreno ovvio e scevro di difficoltà.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io veramente non so comprendere il cangiamento operatosi nel signor relatore da ieri ad oggi...

PERNATI, relatore. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Egli è venuto alla Camera per sostenere il progetto di legge con una sola modificazione essenziale a quello stato presentato dal Ministero, la quale riguarda i beni prima non irrigui ed ora irrigui; ha dichiarato che la quantità di questi beni non è superiore a 60 o 63,000 ettari, l'ha dichiarato esplicitamente oggi alla Camera; dal che si deduce che la quantità dei beni, sottratti questi 60,000 ettari che appartengono a questi terreni resi recentemente irrigui, cioè dopo il catasto, ammonterebbero a tre milioni circa, come egli dice.

Ora si fa un'arma di quest'argomento dei tre milioni per combattere il progetto di legge e provare che è una stima provvisoria. Ma parmi che il cambiamento prodotto non sia tale da far cancellare la sua prima opinione. Se egli credeva di sostenere prima la legge, non come una stima provvisoria, ma solamente come una disposizione particolare per cercare di ripartire meglio l'imposta su certi determinati beni, io domando quale cambiamento è sopravvenuto, perchè questa legge diventasse immediatamente una stima provvisoria? Se non la reputava stima provvisoria prima che si votasse l'ultimo alinea dell'articolo, come la ritiene ora provvisoria dopo che si è votato quest'alinea?

Questo fatto, questa trasformazione per me è veramente un enigma.

PERNATI, relatore. Io spero di dare una spiegazione soddisfacente dell'enigma che si è presentato alla mente del signor ministro. Egli dice: come mai il relatore che sosteneva la legge nella quale era stato soppresso il paragrafo 3 dell'articolo 1, venga ora, che il medesimo è stato ammesso, a combatterla?

Io debbo sostenere il progetto di legge come fu votato dalla Commissione. Dirò anche, se lo desidera, tutta la mia opinione personale. Da principio aveva riconosciuta equa la misura di sottoporre alla revisione di censo i beni divenuti irrigui che prima non lo erano. In vista poi delle difficoltà gravi che nella Commissione si sono dimostrate, che sono nel rapporto accennate, e che quest'oggi ho maggiormente spiegate, ho dovuto cambiare opinione su questo punto come la cambiò la Commissione.

Ora penso che la Camera non poteva, a mio modo di vedere, accettare un progetto di legge con l'aggiunta di quel paragrafo, che lo modifica profondamente, e così opinando credo d'essere perfettamente consentaneo colle intenzioni del Ministero, a mio avviso, chiarissimamente espresse l'anno scorso nella discussione della legge sul catasto, il quale respingeva assolutamente qualunque idea di revisione di catasto, con cui si venisse a toccare i beni che già sono censiti.

Dunque il mio mandato come relatore era (e vi fui fedele) di sostenere l'esclusione del paragrafo 3 dell'articolo 1 del progetto ministeriale.

Ma il signor ministro dice: come mai, perchè si è introdotto questo paragrafo, voi oppugnatelo la legge? Io non ho oppugnato la legge perchè finora non ho avuto occasione di pronunciarmi. Ho solamente preso la parola per far vedere alla Camera anche con dati statistici alla mano che la legge riformata prende il carattere di catasto provvisorio, sebbene

non sia un catasto provvisorio completo, giacchè la riforma dell'estimo ordinata pegli irrigui non si estende a un milione e 700,000 ettari degli aratorii su cui non cade veruna operazione. Ma essendosi rigettato il sistema della Commissione e portata la legge al punto di colpire non solo i beni non censiti finora, ma anche di variare il censo in proporzione dell'augmentato prodotto per gli irrigui, io spiego anche anticipatamente la mia opinione, che non posso più accettare questa legge.

Nè mi si dica dal signor ministro che si aggiunsero soli 63,000 ettari. L'onorevole ministro ha dimenticato le cifre che ho addotte, ma esse sono qui e consteranno dai rendiconti. Io ho detto che i terreni a risaia non sono che 63,678 ettari, ma ho pur detto che i prati in complesso ammontano a 620,236 ettari, che, sommati cogli altri danno circa 684,000 ettari; me ne appello alla Camera se non ho detto questo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Gli irrigui.

PERNATI, relatore. Domando perdono: dal momento che bisogna fare una revisione di questi terreni, dico che essa cade su 684,000 ettari...

VALERIO. Risponda all'osservazione dell'onorevole Farina.

PERNATI, relatore... bisogna pur constatare, su questi 684,000 ettari, quali si trovano nella condizione in cui erano al tempo del catasto; e per far questo si dovrà in ogni comune, come disse l'onorevole commissario regio, percorrere non una sola classe di beni, ma tutto il territorio colla mappa, e questa non esistendo, col catasto alla mano, per vedere se vi sono fondi irrigui che non lo fossero al tempo di quel catasto.

Questa operazione porta una revisione dello stato della coltura di 684,000 ettari.

Conchiudo e spero di aver spiegato l'enigma al signor ministro. Io, come relatore, sosteneva con intima convinzione che l'operazione ristretta ad una semplice aggiunta al catasto era utile, conveniente, consentanea ai principii sostenuti sempre dal Ministero; estesa all'aggravio del censo in ragione dei migliorati prodotti, la credo uscire dalle basi di questo progetto; e, sebbene io non sia contrario ad un catasto provvisorio, quando mi fosse presentato con un regolare progetto, attuabile con misure tali che valgano a rassicurarmi sui suoi risultati, mi oppongo però a questo progetto, che mi presenta una parte di catasto provvisorio e la parte la più difficile, la cui formazione è affidata ai soli Consigli delegati con norme imperfettissime.

Ecco il motivo per cui, senza essere contrario al catasto provvisorio, come supponeva l'onorevole deputato Valerio, e senza contraddire ai principii propugnati sin dal principio della discussione, io non posso accettare questo progetto.

Quanto poi all'osservazione a cui mi richiama l'onorevole deputato Valerio, fatta dall'onorevole deputato Farina, che qui non si tratta di rivedere tutto il censimento, siamo d'accordo. Io ho detto che è questa una grande operazione censuaria, nella quale cadono in revisione, per riconoscere il loro stato di coltura, tutti quei mila ettari che erano una volta incolti, e che bisogna inoltre riformare essenzialmente il censo di tutti i nuovi irrigui, per cui bisogna pur vedere quali fra questi beni erano irrigui o no.

Avvi dunque una revisione da fare in grande con due diversi scopi e criteri, ed ecco appunto quanto io diceva, e che mantengo.

Voci. Ai voti! ai voti!

FARINA P. Se la Camera vuol passare ai voti... (*Si! -- Ai voti!*)

PRESIDENTE. Furono dunque presentati due emendamenti: uno è dell'onorevole Della Motta, così concepito:

«Eguale verranno per contro ridotti all'allibramento di pascoli, boschi, brughiere, gerbidi, ghiaie, alvei od incolti quei beni che il proprietario dimostrasse essersi così sostanzialmente deteriorati dopo essere stati allibrati come coltivi.»

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'altro è del deputato Torelli.

TORELLI. Mi unisco a quello del deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Domando la parola per dare una spiegazione.

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori)

FARINA P. Allora domando la parola io pure.

DELLA MOTTA. Non dirò che due parole in risposta all'onorevole Valerio, il quale ha detto che andasse a cui tocca un certo rimprovero, come di chi osteggiasse la perequazione od il catasto provvisorio, e come se questi emendamenti od aggiunte all'articolo or ora adottato potessero essere dettati da intendimenti secondari o particolari meno schietti. Io per me dichiaro che non osteggio il catasto provvisorio, e che non mi vi sono opposto mai in massima; aspetterò a formarmene opinione positiva quando se ne farà discussione.

Io poi ho per regola costante di non dare mai il mio voto ad una legge che credessi non buona, e molto meno di farla divenire pessima per impedirne un'altra futura qualunque. Il mio emendamento, ossia aggiunta, è nei limiti di questa legge stessa, è suggerito da un principio di parità e di equità, perchè mi pare che, dal momento che si ammette un aggravio od uno sgravio per un genere di beni, si possa ciò fare anche per gli altri generi di beni colpiti e farlo in egual modo e proporzione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Della Motta, di cui ho già ripetuto la lettura.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 1.

(È approvato.)

«Art. 2. L'estimo di tali beni sarà stabilito mediante parificazione, cioè applicando loro in ragione di superficie il valore censuario dei fondi censiti nello stesso comune o, in difetto, nel comune più vicino, e che siano in identiche condizioni per bontà, situazione e coltura.»

«Quelli fra i detti terreni che si trovassero occupati da canali o da strade ferrate saranno parificati ai migliori aratorii del comune.»

ZIRIO. Domando la parola.

Voci. Allora a lunedì!

La seduta è levata alle ore 3.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spoglio attivo e passivo 1848 della Sardegna;

3° Spoglio attivo e passivo 1848 di terraferma;

4° Costruzione di una stazione definitiva alla ferrovia in Genova;

5° Strada consortile della valle di Rochette;

6° Bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia del 1857.